

IUSLETTER

- periodico di informazione e aggiornamento giuridico -



Serie V

n. 22

gennaio

2004

COPIA PER:

a cura di

LA SCALA & ASSOCIATI - STUDIO LEGALE
milano - torino - vicenza - padova - verona - mantova

www.lascalaw.com

Servizi on-line

www.lascalaw.com



Lo Studio Legale **La Scala & Associati** comunica a tutti i Lettori di Iusletter la possibilità di ricevere, secondo la periodicità sotto indicata, la regolare **segnalazione** degli **aggiornamenti relativi ai Servizi on-line** offerti agli utenti del proprio sito Internet.

In particolare, ciascun utente potrà ricevere:

- una e-mail giornaliera (di norma entro le 9.30 del mattino) con il link immediato alla **rassegna stampa legale ed economica** del giorno (da *Il Corriere della Sera*, *Il Sole 24 Ore*, *Italia Oggi*);
- una e-mail settimanale con la segnalazione dell'avvenuto aggiornamento di **Iusletter In Progress** ed il relativo link;
- una e-mail bimestrale con la segnalazione dell'avvenuta pubblicazione del nuovo numero di **Iusletter** ed il relativo link, che consente di scaricare l'intera rivista.

Chi intende ricevere le suddette segnalazioni (tutte ovvero solo alcune di esse), è pregato di volerci comunicare il suo indirizzo e-mail, **inviando un messaggio** al seguente indirizzo di posta elettronica: **c.cianfagna@lascalaw.com**

Naturalmente si potrà, in ogni momento, segnalarci una diversa volontà al riguardo.
Il servizio è assolutamente **gratuito**.

SOMMARIO

ATTUALITA' NORMATIVE

- 1 La convenzione sulla cessione del credito nel commercio internazionale.
- 1 Decreto legge per la ristrutturazione delle grandi imprese insolventi.

DOTTRINA: LETTURE E ORIENTAMENTI

- 2 La scelta di un criterio troppo incerto non facilita il lavoro dell'interprete.
- 2 Note sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.
- 2 Maggiore trasparenza contro gli abusi di mercato.
- 3 Responsabilità della banca nel pagamento di assegni non trasferibili.
- 3 Effetti recettizi ed effetti indiretti della comunicazione dell'estratto conto: sui limiti del principio di ricezione *ex art. 1335 c.c.*
- 3 Tutela dell'interesse collettivo dei consumatori.
- 4 La cancellazione del nominativo del debitore protestato dal registro informatico dei protesti.
- 4 Cessione dei crediti futuri e mercato delle cartolarizzazioni.
- 4 Azione causale ed obbligo di deposito del titolo di credito.
- 5 Il contratto autonomo di garanzia nella giurisprudenza di legittimità.
- 5 "*Cash pooling*" e revocabilità dei pagamenti infra-gruppo.
- 5 La prova della conoscenza dello stato di insolvenza nei giudizi di revocatoria delle rimesse bancarie.
- 6 La cessione delle azioni revocatorie nel fallimento.
- 6 Fallimento, domanda *ex art. 2932 c.c.* in sede di gravame e sorte dei rapporti in caso di scioglimento del curatore dal contratto preliminare.
- 6 Procedimento di ingiunzione e continenza: un opportuno intervento correttivo della Suprema Corte.
- 7 Sui criticabili (e purtroppo reiterati) indirizzi della Cassazione a proposito di chiamata del terzo da parte dell'opponente nel giudizio di opposizione a decreto.
- 7 Applicabilità della legge Pinto alle procedure fallimentari e trasmissibilità agli eredi del diritto di chiedere la riparazione.

GIURISPRUDENZA

- 8 Selezione delle decisioni più recenti della Corte di Cassazione e dei giudici di merito.

OSSERVATORIO

MERCATI FINANZIARI

- 22** Novità regolamentari in tema di negoziazione di strumenti finanziari, nonché di liquidazione, compensazione e garanzia delle operazioni concluse sui mercati.
- 22** Autonomia negoziale e vincoli di sistema nella emissione di strumenti finanziari da parte delle società per azioni e delle cooperative per azioni.

DIRITTO SOCIETARIO

- 22** I compiti del collegio sindacale di società controllata e controllante.

INTELLECTUAL PROPERTY AND INFORMATION TECHNOLOGY

- 23** Minori e internet: navigazione più sicura grazie al nuovo codice di autoregolamentazione.
- 23** Interventi della legge finanziaria 2004 a sostegno del "*made in italy*".

CONCILIAZIONE E "ADR"

- 25** Nel 2004 si sviluppa l'attività dello Studio.

BREVISSIME

- 26** Interessi legali.

Dichiarazione di valore della causa.

Estratti conto e fideiussore.

Conti correnti in rete.

Diritto societario transitorio.

Condizioni dei mutui.

CONVEGNI

- 27** Partecipazione dello Studio a convegni, seminari, conferenze.

COSE NOSTRE

- 27** Nuove dallo Studio.

- 28** Biblioteca di Studio: nuovi acquisti.

ATTUALITA' NORMATIVE

LA CONVENZIONE SULLA CESSIONE DEL CREDITO NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE.

Nel corso delle ultime sei sessioni (1997-2002), la Commissione delle Nazioni Unite per il diritto del commercio internazionale - UNCITRAL - ha intrapreso iniziative in molteplici ambiti del commercio internazionale. In particolare, nell'opera di unificazione da essa condotta, si è perseguito l'obiettivo di ridurre gli ostacoli, posti dalle differenti normative, tramite la creazione di norme dirette ad incentivare l'applicazione delle nuove metodologie di comunicazione e commercio. In tale prospettiva, l'adozione di una **Convenzione sulla cessione del credito nel commercio internazionale** rappresenta uno dei risultati di maggior rilievo conseguito. La Convenzione, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 12 dicembre 2001, ha come scopo principale quello di **incentivare le transazioni internazionali, agevolando l'accesso al credito**. Divisa in sei capitoli, la Convenzione è accompagnata da un annesso, diviso in quattro sezioni, contenente varie opzioni per la disciplina relativa alla prevalenza fra i diritti del cessionario sul credito ceduto e quelli di altri cessionari o dei creditori. Essa trova applicazione allorché o il **credito**, oggetto di cessione, **oppure la cessione stessa presentino caratteri d'internazionalità**, vale a dire allorché o il creditore o il debitore, al momento del sorgere del rapporto obbligatorio, oppure il cedente e il cessionario, al momento della cessione, siano situati in Stati differenti. Oltre a specifiche esclusioni (quali i crediti ceduti per fini non commerciali, oppure le cessioni operate in contesti particolari, come i sistemi di pagamento interbancari o la Borsa Valori o ancora i rapporti riguardanti le lettere di credito ed i depositi bancari) la Convenzione, al fine di assicurare adeguata protezione ai terzi, limita significativamente la possibilità di deroga pattizia, non consentendo né la deroga della stessa nel suo complesso, né quella di alcuna disposizione relativa ai diritti dei terzi (art.6). Numerose sono le soluzioni, prospettate dalla Convenzione, allo scopo di agevolare la cessione del credito, in particolare: l'ammissibilità del trasferimento di crediti futuri oltre che la cessione globale e parziale di crediti (art.8), l'inefficacia del divieto pattizio di cessione del credito (art. 9) e la possibilità di permettere il passaggio delle garanzie accessorie al credito ceduto (art.10). La Convenzione, cercando di tutelare la persona del debitore, specifica, inoltre, che la cessione non può avere effetti né sulla posizione

né, soprattutto, sui termini e sulle modalità di pagamento, a meno che questi vi acconsenta.

Condizione necessaria per l'entrata in vigore della Convenzione è l'adesione minima di almeno cinque Stati. Avendo, ad oggi, ratificato solamente il Lussemburgo, si può facilmente dedurre che la procedura di ratifica non è stata ancora soddisfatta e che, dunque, **la Convenzione, al momento, non risulta essere in vigore.** (v.z.)

* * *

DECRETO LEGGE PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLE GRANDI IMPRESE INSOLVENTI.

A seguito della recente crisi della Parmalat, il Governo ha approvato il d.l. n. 347, 23 dicembre 2003, "*Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato d'insolvenza*", pubblicato sulla G.U. n. 298 del 24 dicembre 2003 (data anche di entrata in vigore del provvedimento).

Evidenziata l'urgenza che ha reso necessaria l'approvazione di un decreto legge, si deve sottolineare che il provvedimento si inserisce nel dettato normativo del d.lgs. 270/99 (la "*nuova*" procedura di amministrazione straordinaria) – rispetto al quale l'art. 8 rinvia per quanto non espressamente previsto – distinguendosene sia per la maggiore snellezza che contraddistingue la fase di ammissione (il provvedimento di ammissione alla procedura è effettuato con decreto del Ministero delle Attività Produttive e solo successivamente il Tribunale dichiara lo stato d'insolvenza), sia per l'ambito soggettivo di applicazione (imprese con lavoratori subordinati non inferiori a mille da almeno un anno e con un'esposizione debitoria complessiva di almeno un miliardo di euro).

La finalità tipica della procedura è quella della ristrutturazione *ex art. 27, n. 2, d.lgs. 270/99* e tra le particolarità si segnalano sia l'eventuale intervento del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali nel caso in cui l'impresa ammessa sia coinvolta nella produzione e nel commercio dei prodotti indicati nel Regolamento CEE n. 2081/92, sia la possibilità che il Commissario straordinario proponga azioni revocatorie anche dopo l'autorizzazione all'esecuzione del programma di ristrutturazione, purché funzionali al raggiungimento degli obiettivi del programma stesso. (s.b.)

DOTTRINA: LETTURE E ORIENTAMENTI

LA SCELTA DI UN CRITERIO TROPPO INCERTO NON FACILITA IL LAVORO DELL'INTERPRETE, di Massimiliano Atelli, in *Guida al Diritto*, n. 45/03, pag. 48.

Nell'articolo in esame, l'Autore esterna le sue perplessità in relazione ad una pronuncia resa dalla Corte di Cassazione in materia di **leasing traslativo** (9 aprile 2003, n. 5552, per la cui massima si rimanda a *Iusletter* n. 21, Sezione Giurisprudenza).

Infatti, la Suprema Corte, discostandosi dal consolidato e contrario indirizzo giurisprudenziale, ha statuito che in caso di **fallimento del concedente**, il contratto di **leasing traslativo** risulta **inopponibile alla massa dei creditori della società**, non essendo avvenuto il trasferimento della proprietà per mancato esercizio del diritto di opzione.

Secondo tale sentenza il contratto di **leasing traslativo**, pur avendo dei profili di similitudine strutturale con la vendita a rate con riserva di proprietà di cui all'art. 1526 c.c., presenta altresì delle differenze sostanziali, giacché nel primo tipo di contratto - negozio ad effetti reali - il trasferimento della proprietà è del tutto automatico, verificandosi con il pagamento dell'ultima rata del prezzo, mentre nel **leasing traslativo**, trattandosi di contratto ad effetti obbligatori, le parti hanno pattuito esclusivamente un rapporto di scambio, lasciando il perfezionarsi dell'effetto traslativo della proprietà dei beni ad un evento futuro ed eventuale, conseguente a una manifestazione di volontà unilaterale del conduttore.

In ambito fallimentare, mentre nel caso di vendita con riserva di proprietà è certo che il bene alla scadenza del periodo di rateizzazione non farà più parte della massa attiva fallimentare, nel caso di **leasing traslativo**, invece, **l'acquisizione o meno del bene alla massa** dipenderà dall'esercizio del **diritto potestativo di opzione** da parte dell'utilizzatore, con evidenti effetti negativi sulla liquidazione e sulla durata della procedura. (m.l.)

NOTE SULLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI, di Guido Alpa, in *I Contratti*, n. 11/03, I, pag. 1045.

L'Autore esamina congiuntamente il provvedimento (delibera del 4 marzo 2003) con cui il CICR

ha deliberato nuove regole volte a disciplinare la **trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari** e quello cui la Banca d'Italia ha attuato le predette disposizioni (provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 25 luglio 2003), emanando **istruzioni per le banche** particolarmente dettagliate in ordine agli obblighi di informazione, sia nella fase precontrattuale, sia in quelle contrattuali e di esecuzione del rapporto. L'autore segnala che la delibera del CICR ha definitivamente abrogato le disposizioni della l. n. 154/1992, che erano rimaste in vigore ai sensi dell'art. 161 TUB, oltre a rilevare che la stessa ha colmato una lacuna normativa particolarmente significativa, ossia quella dell'assenza di specifiche previsioni da parte del legislatore del testo unico bancario in ordine all'**attività bancaria fuori sede** e alla **conclusione a distanza dei contratti**.

Oltre a precisare le plurime innovazioni apportate dai provvedimenti in esame, il commentatore, in via generale, sottolinea che le autorità creditizie non hanno voluto estendere indiscriminatamente il principio di trasparenza a tutte le operazioni e servizi bancari (l'elenco allegato alla delibera CICR ha solo carattere esemplificativo e non tassativo), ma hanno invece reso vigenti tali disposizioni a prescindere dalla tipologia di clientela interessata al servizio o all'operazione bancaria offerta dall'intermediario creditizio. (f.s.)

MAGGIORE TRASPARENZA CONTRO GLI ABUSI DI MERCATO, di Domenico Parrotta, in *Guida al Diritto*, n. 46/03, pag. 85.

Entro il 12 ottobre 2004, il Governo dovrà, modificando il contenuto delle disposizioni già vigenti nel nostro ordinamento, attuare la Direttiva Comunitaria n. 2003/6/Ce del 28 gennaio 2003, relativa al c.d. **market abuse**, finalizzata sia a favorire l'armonizzazione delle normative nazionali, sia a tutelare **l'integrità dei mercati finanziari comunitari**, oltre ad accrescere la fiducia degli investitori in questi stessi mercati.

L'Autore non si limita a richiamare espressamente le principali innovazioni introdotte dalla direttiva (cfr. schema comparativo riportato nell'articolo in commento), ma precisa altresì taluni aspetti peculiari delle norme da attuare.

Analizzando le varie innovazioni apportate dalla Direttiva, quali quelle che, in materia di abusivo

esercizio di informazioni privilegiate, obbligano gli emittenti di strumenti finanziari a comunicare tempestivamente tutte le suddette informazioni, l'Autore prende in considerazione anche i giudizi formulati dalla CONSOB ed, in ordine alle disposizioni formulate in materia sanzionatoria, segnala, per la particolare situazione italiana, anche quella previsione comunitaria, secondo cui, salvo l'intervento dell'autorità giudiziaria, ogni Stato membro dovrà designare un'unica **Autorità amministrativa competente a vigilare** sull'applicazione della normativa recipenda. (f.s.)

RESPONSABILITÀ DELLA BANCA NEL PAGAMENTO DI ASSEgni NON TRASFERIBILI, di G. Liace, in *Diritto e Pratica delle Società*, n. 18/03, pag. 79.

Nella nota richiamata, l'Autore esamina la sentenza resa dalla Suprema Corte (Cass., 6 giugno 2003, n. 9103, per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza) secondo la quale deve ritenersi **illegittima la clausola "per conoscenza e garanzia"** apposta su un **assegno bancario non trasferibile**, qualora le si attribuisca la natura di girata, avendo essa funzione diversa dal consentire la trasferibilità del titolo di credito.

La nota si segnala ai Lettori di *Iusletter* per la chiarezza con la quale l'Autore, prendendo le mosse dalla disciplina dell'assegno bancario non trasferibile, affronta sia la tematica relativa alla responsabilità della banca che abbia rilasciato il c.d. benefondi sia quella relativa all'ipotesi in cui, posta una clausola "per conoscenza e garanzia", la banca paghi al soggetto che non risulti legittimo portatore del titolo. (l.c.)

EFFETTI RECETTIZI ED EFFETTI INDIRETTI DELLA COMUNICAZIONE DELL'ESTRATTO CONTO: SUI LIMITI DEL PRINCIPIO DI RICEZIONE EX ART. 1335 C.C., di Mario Campobasso, in *Banca Borsa e Titoli di Credito*, n. 5/03, II, pag. 595.

Segnaliamo ai Lettori di *Iusletter* un interessante articolo di Mario Campobasso di commento alla sentenza della Corte d'Appello di Milano del 25 giugno 2002 (per la cui massima si rimanda alla sezione Giurisprudenza) in materia di contestazione dell'estratto conto e sue preclusioni.

L'Autore precisa che **l'approvazione tacita dell'estratto conto** comporta una **decadenza** e, pertanto, è circostanza legislativamente assimilata ad una confessione sul piano degli effetti, per esigenze di certezza giuridica dei rapporti bancari. E gli effetti consistono essenzialmente nel porre a

carico del cliente che non ha fatto tempestiva opposizione l'onere della prova circa l'esistenza di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni.

Secondo l'opinione dominante l'incontestabilità delle risultanze del conto conseguente all'approvazione tacita si riferisce alle **annotazioni nella loro consistenza pecuniaria e nella loro ragione giuridica** ma non impedisce la contestazione della **validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori** da cui derivano accrediti e addebiti. La sentenza in esame conferma questo consolidato orientamento, ma fa anche alcune interessanti osservazioni sulle conseguenze della ricezione dell'estratto conto.

Nel caso di specie si discuteva della validità dell'addebito dell'importo di alcuni assegni che presentavano un difetto di rappresentanza al momento dell'emissione: erano stati tratti da un dipendente cui era stato conferito esclusivamente potere di rappresentanza congiunta. La Corte, accertata la colpa della banca per non aver riscontrato l'assenza della firma congiunta, ha però ridotto la misura del risarcimento per concorso di colpa del danneggiato, che si verifica non nell'istante in cui è stato ricevuto l'estratto conto, ma nel momento in cui gli organi competenti della società (una s.p.a., nel caso esaminato) hanno omesso i controlli che avrebbero consentito di rilevare l'illecito ed evitare ulteriori danni.

Conclude l'Autore che in materia di comunicazione dell'estratto conto, la sentenza in esame apporta una correzione non trascurabile all'orientamento dominante. Ciò in quanto, se è vero che le preclusioni direttamente connesse alla ricezione dell'estratto rimangono confinate alla contestazione degli errori contabili e non della validità sostanziale delle scritturazioni, il colpevole ritardo del correntista nel controllare la comunicazione bancaria può essere, tuttavia, fonte di responsabilità, tale da ridurre o neutralizzare la pretesa nei confronti della banca. (p.a.f.)

TUTELA DELL'INTERESSE COLLETTIVO DEI CONSUMATORI, di Giulia Di Fazio, in *I Contratti*, n. 11/03, II, pag. 1007.

Con **sentenza del 17 dicembre 2002 il Tribunale di Torino** (per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza) investe la tematica della tutela del consumatore e, nel suo ambito, l'interpretazione e l'applicazione della l. n. 281/1998 recante la "**disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti**", alla luce della diffusa e discussa fattispecie giuridica dell'**anatocismo**.

Il giudizio in questione è stato introdotto a seguito della proposizione di un'azione collettiva da parte del Codacons nei confronti di un istituto bancario

in relazione all'inserimento da parte di quest'ultimo di clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi nei contratti stipulati con i propri clienti. Parte attrice, agendo ai sensi della suddetta legge, ha richiesto il **rimborso** ai singoli clienti degli interessi da questi "ingiustamente" corrisposti alla banca. Il giudice torinese, oltre a riconoscere l'illegittimità e la nullità delle clausole di ricapitalizzazione, ha affrontato problematiche strettamente processuali che hanno finito per incidere in maniera determinante sull'accoglimento delle domande attoree. Tali problematiche attengono, nell'ambito della tutela collettiva dei consumatori, al delicato tema della **legittimazione ad agire delle associazioni** e, in particolare, del tipo di provvedimenti che, ai sensi della legge n. 281/1998, queste ultime possono richiedere ed ottenere. La pronuncia non ha messo in discussione la legittimazione attiva del Codacons né in ordine alla sua rappresentatività né in ordine alla sussistenza, in capo all'associazione, dell'interesse collettivo ad agire, ma, a parere dell'Autrice, il giudicante avrebbe effettuato un'inferenza non del tutto opportuna allorché ha ravvisato nell'**inibizione del rifiuto di rimborso** una esplicita richiesta di condanna pecuniaria, avendo invece l'inibitoria ad oggetto un comportamento specificamente individuato. (p.a.f.)

LA CANCELLAZIONE DEL NOMINATIVO DEL DEBITORE PROTESTATO DAL REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI, di Marco Maceroni, in *Il Diritto Fallimentare*, n. 4/03, II, pag. 530.

Con sentenza n. 70 del 14 marzo 2003 (per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza), la Corte Costituzionale risolve un'annosa vicenda legata alla interpretazione della normativa sulla **cancellazione del nominativo del debitore protestato** nel diverso trattamento riservato dalla norma all'ipotesi derivante da **mancato adempimento dell'obbligazione cambiaria rispetto a quella derivante da assegno**.

Come ha rilevato il giudice costituzionale, la menzionata diversità di trattamento sarebbe insita nel nostro ordinamento sin dal 1933, stante la precipua volontà del legislatore di tenere distinti l'ambito della legislazione relativa agli assegni da quello degli altri titoli di credito.

Di talché la scelta del legislatore di mantenere l'*"iscrizione nel registro informatico dei protesti per il tempo necessario per la riabilitazione, di cui all'art. 17 della legge n. 108, 7 marzo 1996"* costituirebbe una scelta di politica legislativa coerente col sistema generale dei titoli di credito e della distinzione tra assegno e cambiale. (l.c.)

CESSIONE DEI CREDITI FUTURI E MERCATO DELLE CARTOLARIZZAZIONI, di G. Sacchi Lodispoto, in *Banca Borsa e Titoli di Credito*, n. 5/03, II, pag. 534.

L'Autore, con nota alla sentenza della Corte di Cassazione, 26 ottobre 2002, n. 15141 (per la cui massima si rimanda a *Iusletter* n. 18, Sezione Giurisprudenza), si è riproposto di analizzare l'effetto chiarificatore di detta pronuncia sul quadro giurisprudenziale precedente.

In passato la Cassazione ha sempre qualificato la **cessione di crediti futuri** quale vendita di cosa futura e ha quindi sostenuto che **avesse effetti meramente obbligatori** (e non reali). Secondo tale ricostruzione il credito viene immediatamente ed automaticamente trasferito al cessionario solo nel momento in cui viene ad esistenza; se nel frattempo interviene il fallimento del cedente ovvero un'azione esecutiva, l'effetto traslativo è bloccato e il credito è acquisito alla massa fallimentare *ex art. 42 l.f.*

Quest'ultima conseguenza ha sempre rallentato il ricorso alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti.

Con la sentenza commentata, la Suprema Corte ha finalmente stabilito che la **cessione dei crediti futuri, ma probabili**, produce soltanto alcuni effetti obbligatori, ma **costituisce fin da subito valido atto di disposizione** a favore del cessionario, ancorché la proprietà sia da questi acquistata solo quando la cosa viene ad esistere. Detta cessione è dunque opponibile anche prima della maturazione del credito nell'ambito di un triennio, a condizione che sia stata notificata o accettata dal ceduto prima del pignoramento. Secondo l'Autore, da ciò discende che, nel caso di fallimento del cedente, alla cessione di crediti futuri deve applicarsi l'art. 72, IV l.f. e non l'art. 42 l.f.. (s.d.)

AZIONE CAUSALE ED OBBLIGO DI DEPOSITO DEL TITOLO DI CREDITO, di Andrea Esposito, in *Il Diritto Fallimentare*, n. 4/03, II, pag. 577.

La Corte di Cassazione, con sentenza 19 luglio 2002, n. 10573 (per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza), ha avuto modo di precisare, conformandosi così alla dottrina maggioritaria, che **l'omesso deposito in giudizio dei titoli di credito** non rileva per la prova, né dell'esistenza del credito, né dell'eccezione di adempimento operato nei confronti del cedente.

La produzione dei titoli deve essere effettuata quando viene espletata l'**azione causale**: in difetto, il debitore corre il rischio di essere chiamato ad un doppio pagamento, se successivamente gli

sia richiesto l'adempimento proprio azionando il titolo di credito. Il deposito in cancelleria non costituisce comunque **presupposto processuale** per l'esercizio dell'azione causale, né sua condizione, bensì un mero **requisito per l'esame del merito della domanda**. Il mancato deposito può, quindi, essere eccepito solo dal debitore. (s.d.)

IL CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA NELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ, di M. Della Corte, in *Il Diritto Fallimentare*, n. 4/03, II, pag. 589.

L'Autrice prende spunto dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 10555 del 19 luglio 2002 (per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza) per offrire un sintetico panorama dei risultati raggiunti in dottrina e giurisprudenza in tema di **contratto autonomo di garanzia**.

Nella sentenza in commento la Cassazione applica anche a tale figura negoziale, di derivazione anglosassone ed in uso nella prassi del commercio internazionale, la regola di cui **all'art. 1263 c.c.**, secondo cui, **in caso di cessione, il credito viene trasferito al cessionario con i privilegi, le garanzie reali o personali e gli altri accessori**.

Secondo l'Autrice, la norma appena richiamata non dovrebbe viceversa trovare applicazione nel caso del contratto autonomo di garanzia, che si distingue dalle garanzie personali previste dal codice proprio per la totale **mancanza del vincolo di accessorietà** con l'obbligazione principale.

In altre parole, l'art. 1263 c.c. prevedrebbe un automatismo nel passaggio delle garanzie annesse al credito, in caso di trasferimento di quest'ultimo, solo in virtù della loro accessorietà al credito garantito.

La - presunta - fallacia del ragionamento della Cassazione deriverebbe, secondo l'Autrice, dalla tendenza della dottrina e della giurisprudenza a ricondurre istituti, nati in ordinamenti diversi da quello italiano, a schemi e fattispecie propri della nostra tradizione giuridica.

In tal modo, il contratto autonomo di garanzia incontra cicliche difficoltà ad essere inquadrato dalla giurisprudenza come un istituto autonomo, con una propria causa e proprie finalità, diverse da quelle tipiche della fideiussione. (f.m.)

"CASH POOLING" E REVOCABILITÀ' DEI PAGAMENTI INFRA-GRUPPO, di Roberto Marinoni e Francesca King, in *Diritto e Pratica delle Società*, n. 21/03, pag. 36.

Gli Autori, svolti alcuni cenni introduttivi relativi al **"cash pooling"** (vale a dire il servizio di tesoreria svolto dalla controllante e volto alla ottimizzazione dei flussi finanziari a livello di gruppo), affrontano le seguenti problematiche: a) se i **finanziamenti erogati** dalla controllante, in ragione della sua partecipazione pressoché totalitaria, devono essere considerati come versamenti in conto capitale o mere anticipazioni di cassa; b) se ove la risposta sia la seconda, sia corretto considerare tali finanziamenti postergati rispetto ai crediti vantati dai terzi nei confronti della controllata; c) se le operazioni con le quali la controllante - tesoriera preleva somme dai c/c di una controllata e li trattiene a pagamento di propri crediti siano suscettibili di **revocatoria ex art. 67 l.f.** (l.c.)

LA PROVA DELLA CONOSCENZA DELLO STATO DI INSOLVENZA NEI GIUDIZI DI REVOCATORIA DELLE RIMESSE BANCARIE, di B. Quatraro, N. Ciaccia, in *Il Diritto Fallimentare*, n. 4/03, I, pag. 1193.

Gli Autori illustrano, sotto il profilo prevalentemente processuale, i requisiti che devono sussistere affinché le **rimesse** affluite nel periodo sospetto sul conto corrente scoperto dell'imprenditore successivamente fallito, siano **revocabili**.

Dopo talune precisazioni in ordine alle difficoltà di identificazione del soggetto cui riferire l'insolvenza rilevante ai fini della dimostrazione della **scientia detractionis**, nei casi di insolvenza di gruppo, e ad altre in ordine al momento cui riferire la prova della conoscenza diretta ed effettiva dello stato di insolvenza, gli Autori, in merito alla distribuzione dell'onere della prova ed alla rilevanza dell'attività professionale svolta dall'**accipiens**, ribadiscono **l'inutilizzabilità della prova correlata al parametro tecnico teorico del creditore avveduto**, con particolar riferimento alla posizione del banchiere. Attraverso una tale affermazione gli stessi asseriscono che l'allegazione della professionalità del banchiere non è di per sé in grado di esaurire la prova della conoscenza dello stato di insolvenza.

Nell'articolo in commento sono anche esaminati gli elementi (sia riferibili all'istituto di credito, sia al correntista) su cui tradizionalmente viene innestato il sillogismo finalizzato all'affermazione dell'effettiva conoscenza da parte del banchiere, dello **status detractionis** in cui versava il correnti-

sta: *i.e.* revoca formale dei fidi, rifiuto opposto dalla banca di effettuare un'operazione di prelievo o di addebito di un assegno se non a fronte della corrispondente copertura a mezzo del versamento di contante o di titoli, ovvero l'elevato ritorno di insoluti nel castelletto o la significativa emissione di assegni post datati a fronte di crediti formalmente fatti figurare come effetti s.b.f..

Gli Autori, infine, esaminano ulteriori indici presuntivi dello stato di insolvenza, quali il flusso di informazioni proveniente dalla Centrale dei Rischi, dalla pubblicazione di protesti, dai bilanci della società fallita oppure dai continui mutamenti nella compagine sociale, negli organi amministrativi e di controllo. (f.s)

LA CESSIONE DELLE AZIONI REVOCATORIE NEL FALLIMENTO, di Massimo Fabiani, in *Il Foro Italiano*, n. 11/03, I, pag. 3027.

Al fine di assicurare ai creditori un rapido soddisfacimento nel caso di **concordato fallimentare** proposto con l'intervento di un assuntore, il legislatore ha previsto la **trasferibilità delle azioni revocatorie** ("già proposte dal curatore" ai sensi dell'art. 124, comma 2, l.f.) all'assuntore, derogando così al principio di esclusività in capo al curatore.

Come ha rilevato la Suprema Corte (Cass., 28 aprile 2003, n. 6587 per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza) condizioni essenziali perché vi sia la cessione delle revocatorie sono:

1. **l'espressa previsione** della cessione nella proposta concordataria;
2. la previsione dell'**integrale trasferimento dell'attivo all'assuntore**.

Quest'ultima condizione è stata prevista in quanto in presenza di potenziale incremento dell'attivo derivanti dall'utile esperimento delle azioni revocatorie, i creditori concorrenti potrebbero non avere interesse alla soluzione concordataria, ritenendo di poter aspirare ad una ripartizione delle disponibilità createsi più remunerativa. (l.c.)

FALLIMENTO, DOMANDA EX ART. 2932 C.C. IN SEDE DI GRAVAME E SORTE DEI RAPPORTI IN CASO DI SCIoglimento DEL CURATORE DAL CONTRATTO PRELIMINARE, di A. Sagna, in *Giustizia Civile*, n. 11/03, I, pag. 2563.

L'autore dopo aver segnalato che la sentenza in commento (Cass., 29 gennaio 2002, Sez. I, n. 1063, per la cui massima si rimanda a *Iusletter* n. 13, Sezione Giurisprudenza) conferma un principio già precedentemente formulato dalla Supre-

ma Corte, ossia che il **curatore fallimentare**, se autorizzato dal Giudice Delegato a proporre appello contro la sentenza del tribunale che ha accolto la **domanda di esecuzione di un contratto**, può esercitare la **facoltà di sciogliersi dal contratto** preliminare di vendita stipulato con il fallito e non ancora eseguito, **per la prima volta in caso di appello del giudizio** ex art. 2932 c.c. iniziato dal promissorio acquirente, passa in rassegna talune specifiche circostanze che si possono riscontrare in sede di applicazione degli artt. 2932 c.c. e 72 l.f..

L'Autore affronta inoltre sia la questione relativa alla natura e agli effetti della dichiarazione di scioglimento del contratto ex art. 72, comma 4 l.f., sia quella in ordine alla sorte dei rapporti fra le parti dopo la chiusura del fallimento, con una particolare precisazione in merito alle circostanze in cui è possibile la compensazione fra le parti ex art. 56 l.f., delle rispettive posizioni di debito e credito. (f.s.)

PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE E CONTINENZA: UN OPPORTUNO INTERVENTO CORRETTIVO DELLA SUPREMA CORTE, di Gloria Sbaraglio, in *Il Foro Italiano*, n. 11/03, I, pag. 3067.

L'Autore commenta una recente sentenza della Suprema Corte (Cass., 18 marzo 2003, n. 3978, per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza) che ha affermato che, nel caso in cui esista un **rapporto di continenza tra un giudizio di accertamento negativo del credito**, promosso dal destinatario di un ricorso per ingiunzione cui ricorso e decreto non siano ancora stati notificati, e la **causa di opposizione a decreto ingiuntivo**, la prima causa deve essere riunita alla seconda, purché la domanda di ingiunzione sia stata proposta al giudice competente.

Tale pronuncia, che appare in contrasto con un recente precedente della Cassazione a Sezioni Unite (Cass., 23 luglio 2001, S.U., n. 10011, in *Il Foro Italiano*, 2001, I, 3613), trova il proprio fondamento in due principi giuridici, vale a dire la natura funzionale della competenza del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo e l'irrelevanza, ai fini della prevenzione del giudizio, del disposto normativo di cui all'art. 643, comma 3, c.p.c., secondo il quale la pendenza della lite nel procedimento d'ingiunzione è determinata dalla notifica del ricorso e del decreto.

L'Autore condivide il **revirement della Suprema Corte**, sottolineando come il precedente orientamento (continenza che operava a favore del giudizio sul rapporto, che obbligava il giudice dell'opposizione a dichiarare la nullità del decreto ed a fissare un termine per la riassunzione avanti

il giudice preventivamente adito) consentisse al debitore, mediante la notifica di un atto di citazione, di evitare gli effetti negativi del decreto (in particolare l'iscrizione dell'ipoteca in caso di provvisoria esecutività del decreto). (s.b.)

SUI CRITICABILI (E PURTROPPO REITERATI) INDIRIZZI DELLA CASSAZIONE A PROPOSITO DI CHIAMATA DEL TERZO DA PARTE DELL'OPPONENTE NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO, di Fabio Santangeli, in *Giustizia Civile*, n. 11/03, I, pag. 2401.

L'Autore ha tratto spunto dalle sentenze della Corte di Cassazione, 27 gennaio 2003, n. 1185 (per la cui massima si rimanda a *Iusletter* n. 18, Sezione Giurisprudenza) e del Tribunale di Catania, 11 ottobre 2001 (per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza), per evidenziare un contrasto tra giurisprudenza di legittimità e di merito, suggerendone nel contempo la soluzione.

La vicenda attiene all'individuazione delle modalità con le quali **l'opponente di un decreto ingiuntivo**, che intenda avanzare una **domanda** altresì nei confronti di un **soggetto diverso** dal creditore che ha ottenuto l'ingiunzione, possa proporre detta istanza.

Sebbene tutti siano concordi nel ritenere che l'opposizione a decreto ingiuntivo non comporta alcuna inversione nella posizione sostanziale delle parti, sicché il creditore resta l'attore ed il debitore rimane il convenuto, secondo la **Suprema Corte** l'opponente deve richiedere al giudice, con lo stesso atto di citazione, **l'autorizzazione a chiamare** in giudizio il terzo al quale reputa comune la causa. Di contro, **i giudici di merito e la dottrina** affermano che **il terzo deve essere citato nell'atto di opposizione**, a pena di decadenza, direttamente per l'udienza di prima comparizione.

L'Autore ritiene che l'orientamento della Corte di Cassazione non sia condivisibile, oltre che per ragioni di economia e celerità dei giudizi, soprattutto perché impone un onere di preventiva autorizzazione non richiesto dalla legge e perché estende analogicamente all'opponente (che sostanzialmente è convenuto) le disposizioni dettate dall'art. 269 c.p.c. per l'attore. Egli auspica, pertanto, che, da un lato, vi sia un celere *revirement* all'interno della Suprema Corte, dall'altro che la giurisprudenza di merito, considerato il contrasto giurisprudenziale in materia, si mostri meno severa e non consideri quindi l'opponente decaduto dal diritto di chiamata in causa del terzo, nel caso in cui non abbia citato il medesimo già con l'atto di opposizione. (s.d.)

APPLICABILITÀ DELLA LEGGE PINTO ALLE PROCEDURE FALLIMENTARI E TRASMISSIBILITÀ AGLI EREDI DEL DIRITTO DI CHIEDERE LA RIPARAZIONE, di Franco Longo, in *Giurisprudenza di merito*, n. 11/03, pag. 21-67.

L'Autore commenta due coevi decreti emessi dalla Corte d'Appello di Genova (App. Genova, 17 luglio 2002, per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza) nei quali si afferma rispettivamente **l'applicabilità della legge Pinto** (in materia di "*ragionevole durata*" del processo) e la **trasmissibilità agli eredi del diritto** a richiedere la riparazione dei danni derivanti dall'eccessiva durata del giudizio.

Nel primo caso è stata ritenuta applicabile la **legge Pinto** alla **procedura fallimentare** complessivamente intesa, stante l'ampiezza della formulazione dell'art. 3 della l. n. 89, 24 marzo 2001, tale da comprendere qualsiasi tipo di processo, ivi comprese le procedure fallimentari.

Pur ammessa l'applicabilità della normativa, il Collegio genovese ha, però, precisato che, tenuto conto della peculiarità di tale procedura (contraddistinta da una fase liquidatoria e da una pluralità di organi coinvolti), compete alla parte istante fornire la prova che **l'irragionevole durata** della procedura sia **imputabile agli organi fallimentari**, dimostrando l'illogicità e la contraddittorietà delle scelte effettuate.

Operazione ermeneutica, questa, non condivisa dall'Autore, secondo il quale l'accertamento dell'eventuale colpa *ex art.* 2043 c.c. spetta al giudice, stante la formulazione dell'art. 2 della legge Pinto.

Nel secondo decreto la Corte d'Appello di Genova, con la cui tesi concorda anche l'Autore, ha riconosciuto la trasmissibilità agli eredi del diritto all'equa riparazione del danno non patrimoniale subito dal *de cuius*, nonostante la morte fosse anteriore rispetto all'entrata in vigore della legge Pinto, precisando che tale diritto troverebbe la propria fonte, seppur implicitamente, già nell'art. 24 Cost.. (s.b.)

GIURISPRUDENZA

OBBLIGAZIONI

Cass., 16 luglio 2003, Sez. III, n. 11146, in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 8/03, pag. 1021.

- La **compensazione legale** estingue *ope legis* i debiti contrapposti in virtù del solo fatto oggettivo della loro **coesistenza**, sicché la pronuncia del giudice si risolve in un accertamento della avvenuta estinzione dei reciproci crediti delle parti fino dal momento in cui sono venuti a coesistenza; tuttavia la compensazione non può essere rilevata d'ufficio e **deve essere eccepita dalla parte che intende avvalersene**, non occorrendo peraltro che la relativa manifestazione di volontà sia espressa mediante l'uso di formule sacramentali, essendo **sufficiente** che **dal comportamento** delle parti **risulti univocamente la volontà** di ottenere la dichiarazione dell'estinzione del credito, non essendo però idonea a detto fine la volontà di avvalersi della compensazione, manifestata al di fuori del processo dal procuratore *ad litem* privo di poteri rappresentativi di natura sostanziale.

CONTRATTI

Cass., 17 novembre 2003, Sez. II, n. 17338, in *Guida al Diritto - Dossier Mensile*, n. 10/03, pag. 20.

- E' configurabile una **donazione indiretta** in caso di **contestazione**, con firma e disponibilità disgiunte, **di una somma di danaro depositata** presso un istituto di credito appartenuta, all'atto della contestazione, a uno solo dei cointestatari.

Cass., 10 novembre 2003, Sez. III, n. 16822, in *Guida al Diritto*, n. 50/03, pag. 45.

- Per decidere **sulla domanda di adempimento del contratto** nonché sull'eventuale domanda di risarcimento del danno, se entrambe le parti, richieste di adempiere, eccepiscono l'inadempimento dell'altra a giustificazione del proprio, il **giudice** non può ritenere fondata l'eccezione per l'una o per l'altra, bensì **deve va-**

lutare, secondo il principio di buona fede, la condotta di ciascuna, e quindi stabilire, in base non solo alla successione temporale, ma anche all'incidenza sulla funzione economico - sociale e sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, in rapporto all'interesse perseguito dalle parti, quale tra le due ha legittimato, casualmente e proporzionalmente, la sospensione e quindi il rifiuto dell'adempimento del contratto. Non può, invece, sollevare l'eccezione *inadimplenti non est adimplendum* colui che per espressa pattuizione, o per la natura dell'obbligazione a suo carico, deve adempiere, allorché richiesta dell'adempimento, né può richiedere l'adempimento del contratto se prima non ha eseguito la propria espropriazione.

Cass., 24 ottobre 2003, Sez. II, n. 16016, in *Guida al Diritto*, n. 50/03, pag. 44.

- In tema di accordo delle parti, l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'articolo 1326 del c.c. ricorre anche quando le modifiche richieste in sede di accettazione sono di valore secondario; pertanto, **nei contratti a formazione progressiva**, nei quali l'accordo delle parti su tutte le clausole si raggiunge gradatamente, **il momento di perfezionamento del negozio** è di regola **quello dell'accordo finale su tutti gli elementi principali e accessori**, salvo che le parti abbiano inteso vincolarsi negli accordi raggiunti sui singoli punti riservando la disciplina degli elementi secondari.

Cass., 22 ottobre 2002, Sez. I, n. 14891, in *Giustizia Civile*, n. 11/03, I, pag. 2479.

- La **concessione di vendita è un contratto innominato** attecchiesi, sul piano strutturale, come contratto quadro o normativo, dal quale deriva l'obbligo di promuovere la rivendita dei prodotti che vengono acquistati mediante la stipulazione, alle condizioni fissate dall'accordo iniziale di singoli contratti di acquisto. Da ciò deriva che la previsione, nel contratto normativo intercorso tra le parti, del **patto di riservato dominio** comporta l'obbligo per le medesime parti di inserire la clausola di riserva della proprietà in ciascuno dei contratti di vendita da stipularsi in epoca successiva, senza tuttavia che detta clausola possa ritenersi implicitamente riprodotta in questi ultimi per il solo fatto di far parte dell'im-

pegno programmatico, che, in quanto tale, è di per sé inidoneo ad impedire l'effetto traslativo reale là dove manchi, nel singolo contratto di vendita, un titolo negoziale della riserva medesima con riferimento alle cose in concreto conseguente (1).

La **fattura è un mero documento contabile** che può far prova, ai sensi dell'art. 2710 c.c., dei rapporti intercorsi tra imprenditori, ma che **non costituisce atto scritto avente natura contrattuale**; ne consegue che essa, rivestendo un carattere unilateralmente partecipativo, **non può** di per sé **assurgere a prova dell'esistenza e del contenuto di un patto di riservato dominio**, occorrendo a tale effetto lo stesso contratto di compravendita ovvero un patto aggiunto frutto di un accordo negoziale. Né l'accettazione della riserva di proprietà può desumersi dalla produzione in giudizio della fattura, che tale clausola contenga, ad opera del curatore fallimentare dell'acquirente, atteso che il curatore fallimentare, nelle cause intentate per conto e nell'interesse della procedura, riveste la posizione processuale di terzo rispetto al fallito, con la conseguenza che egli non può in alcun modo influire sulla formazione e sul perfezionamento dei rapporti negoziali oggetto di controversia. (*omissis*)

App. Milano, 17 giugno 2003, Sez. III, in *Giurisprudenza Milanese*, n. 11/03, pag. 410.

• Nei **contratti con prestazioni corrispettive**, ai fini dell'individuazione della causa di risoluzione per inadempimento, ove siano dedotte **inadempienze reciproche**, è necessario far luogo ad un **giudizio di comparazione** per stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all'oggettiva entità degli inadempienti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti, *ex art.* 1455 c.c., e della conseguente alterazione del sinallagma.

Ciò che vale ad integrare la buona fede del comparatore o del promissorio acquirente che abbiano sospeso il pagamento del prezzo ai sensi dell'art. 1481 c.c., non può essere il rischio o il pericolo meramente presuntivo o putativo che il vero proprietario abbia intenzione di rivendicare in modo non apparentemente infondato la cosa, ma occorre che detto rischio emerga da elementi oggettivi e concreti. Ne deriva che il semplice fatto che un bene immobile provenga da donazione e possa essere teoricamente oggetto di una futura azione di riduzione per lesione di legittima, esclude di per sé che esista un pericolo effettivo di rivendica e che il compratore possa sospendere il pagamento o pretendere la prestazione di una garanzia.

Nelle ipotesi in cui chi ha ricevuto la **caparra** agisca, per ottenere il **risarcimento del danno**, la

caparra stessa perde la propria funzione di risarcimento, anticipatamente e convenzionalmente determinato, del danno derivato dall'inadempimento ed è soggetta, in astratto, al regime restitutorio di cui all'art. 1458 c.c., salvo conservare la sua funzione di garanzia per la concreta realizzazione dei danni che saranno eventualmente liquidati: funzione che esplica sino alla liquidazione di questi, con conseguente compensazione che il credito risarcitorio o con effettiva restituzione all'inadempiente nell'ipotesi di mancata prova dei danni stessi.

Trib. Piacenza, 12 giugno 2002, in *I Contratti*, n. 12/03, II, pag. 1145.

• **Il contratto di sale and lease back** (o vendita con locazione finanziaria di ritorno), pur costituendo uno schema contrattuale astrattamente lecito e meritevole di tutela, **può risultare nullo per frode alla legge**, ed in particolare al divieto di patto commissorio *ex art.* 2744 c.c., quando nel caso concreto si riscontrino **anomalie idonee a rivelarne lo scopo di garanzia** (nella specie: il giudicante ha ritenuto la sussistenza di tali elementi sintomatici nella destinazione del prezzo pagato per la vendita del bene non ad opere di ristrutturazione dell'impresa venditrice, ma a interventi di sostegno finanziario del gruppo societario di appartenenza; nella qualità dell'utilizzatrice, società finanziaria non esercente alcuna attività produttiva; nella situazione di difficoltà economica in cui versava l'utilizzatrice medesima).

DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

App. Milano, 25 giugno 2002, in *Banca Borsa e Titoli di Credito*, n. 5/03, II, pag. 585, con nota di Mario Campobasso.

• La banca è vincolata al riscontro della firma congiunta se la società pur non avendo mai provveduto ad effettuare un deposito delle firme delle persone autorizzate a rappresentarla aveva tuttavia sottoscritto un nuovo contratto di conto corrente con la firma congiunta dei due amministratori; e se la banca stessa era di fatto informata, avendo mostrato in diverso modo di ritenersi informata al rispetto della firma congiunta.

L'incontestabilità delle risultanze sul conto conseguente all'**approvazione tacita dell'estratto conto**, a norma dell'art. 1832 c.c., si riferisce agli accrediti e agli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, ma **non impedisce la contestazione della validità e dell'efficacia dei rap-**

porti obbligatori da cui essi derivano; né l'approvazione o la mancata impugnazione del conto comportano che il debito, fondato su di un negozio invalido o inefficace, resti definitivamente incontestabile.

L'invio dell'estratto conto consente alla società di esercitare il controllo sulle operazioni bancarie connesse al conto corrente, di impedire il compimento degli illeciti messi in atto da un dipendente ai danni della società, e di eliminare o attenuarne le conseguenze. Di conseguenza, **il mancato controllo dell'estratto conto** da parte degli amministratori **costituisce concorso di colpa della società danneggiata** (art. 1227 c.c.).

**Trib. Latina, 13 giugno 2003, Sez. Terri-
na**, in *Giurisprudenza di Merito*, n. 11/03, I, pag. 2137.

• Ai fini dell'applicazione dell'art., 644 c.p. e dell'art. 1815, co. 2, c.c., si considerano **usurari gli interessi** che **superino la soglia di legge al tempo in cui son promessi o convenuti**, ai sensi dell'art. 1 d.l. n. 394 del 2000, convertito nella l. n. 24/2001, che ha carattere interpretativo e quindi retroattivo, e che ha superato il, vaglio di legittimità costituzionale (nella specie, gli interessi, praticati in misura superiore ai limiti ex l. n. 108/1996, erano stati convenuti nel contratto di mutuo fondiario, di finanziamento indicizzato, stipulato nel 1992).

In tema di **contratti dei consumatori**, gli art. 1469 *bis* ss. c.c. - inseriti dalla l. n. 25/1996 - non hanno **efficacia retroattiva** e pertanto la tutela dagli stessi offerta non può essere invocata in relazione a contratto stipulato nel 1992 (nella specie, si trattava di clausola concernente il tasso degli interessi su finanziamento indicizzato).

La clausola di contratto per adesione (nella specie, mutuo fiduciario), con **interessi indicizzati**, in guisa da (poter) risultare superiori alla misura di legge non richiede approvazione specifica ex art. 1341 c.c., giacché l'elencazione contenuta, nel citato articolo è tassativa e non può estendersi ad ipotesi che esulino dalla ratio che accomuna le altre previsioni a tutela del contraente per adesione.

La forma scritta *ad substantiam* richiamata dall'art. 1284 co. 3, in relazione all'art. 1815 co. 1 c.c., in tema di fissazione degli **interessi in misura ultralegale** non esige l'esatta indicazione iniziale in cifra numerica del tasso convenuto, ma neppure può considerarsi rispettata quanto si limiti a prestabilire i criteri alla cui stregua sarà in concreto determinato - in base ad elementi estrinseci - il tasso dovuto, ove tali **criteri** non siano **oggettivamente individuabili con sicurezza e sottratti all'arbitrio del creditore** (nella specie, anche in applicazione della disciplina sulla trasparenza bancaria, infine trasfusa nel

d.l. n. 385/1993, è stato negato che la forma come sopra richiesta fosse stata rispettata nel finanziamento indicizzato *de quo*).

Trib. Terni, 18 marzo 2003, n. 251, in *Il Merito*, n. 1/03, pag. 33.

• La **capitalizzazione trimestrale degli interessi** dovuti dal cliente alle banche non costituisce un uso normativo, ma un **mero uso negoziale**, con la conseguente **nullità** della relativa pattuizione siccome anteriore alla scadenza degli interessi stessi, e, quindi, in contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c..

Trib. Roma, 2 gennaio 2003, in *Giurisprudenza di Merito*, n. 11/03, I, pag. 2189.

• In tema di credito fondiario, la norma di cui all'art. 18 r.d. n. 646 del 1905 non impone che, per la concessione e la validità di un **contratto di mutuo fondiario**, debba venir necessariamente pattuita la destinazione a scopo di miglioramento dei fondi (sui quali è costituita l'ipoteca) della somma erogata dall'istituto mutuante; con la conseguenza che, non essendo il contratto legittimamente qualificabile in termini di «*mutuo di scopo*», **la mancata utilizzazione del finanziamento a scopo di miglioramento fondiario** - non autorizza, di per sè, il giudice di merito, in assenza di ulteriori pattuizioni di tipo convenzionale idonee a modificare la natura del negozio, a dichiararne la nullità ex art. 1418 c.c..

La contestazione attinente all'applicazione di **tassi di interesse di natura usuraria**, proposta in relazione ai tassi previsti dalla legge n. 108/1996, deve ritenersi infondata allorché il mutuo sia stato stipulato in data anteriore all'entrata in vigore della legge citata, in quanto l'art. 1. della l. n. 24/2001, nel fornire l'interpretazione autentica del disposto dell'art. 1815 c.c. - così come modificato dalla l. n. 108/1996 - precisa che «*ai fini dell'applicazione dell'art. 644 del codice penale e dell'art. 1815, comma 2 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento*»; a ciò consegue che solo l'eventuale carattere usurario, in base alla legge vigente al momento della stipula, dei tassi di interesse previsti nel contratto di mutuo comporterebbe la nullità della clausola relativa agli interessi.

Trib. Torino, 17 dicembre 2002, Sez. I, in *I Contratti*, n. 11/03, II, pag. 999, con nota di Giulia Di Fazio.

• Sono **nulle le clausole di capitalizza-**

zione trimestrale degli interessi bancari passivi per i correntisti. La violazione sistematica da parte delle banche dei divieti di anatocismo comporta la sussistenza di un interesse alla cessazione di tale violazione riconducibile alla generalità della categoria degli utenti del servizio bancario. E' pertanto accoglibile la domanda promossa dal Codacons diretta **all'accertamento dell'illegittimità del rifiuto della banca** al riconoscimento del diritto dei clienti al **rimborso**, considerata l'esistenza dell'**interesse collettivo** degli utenti del servizio bancario e la funzione dell'associazione attrice di tutela di tale interesse. Non sono invece accoglibili, in quanto proposte dal Codacons, l'istanza diretta alla inibizione della prosecuzione del rifiuto di rimborso e quella volta ad ordinare alla banca convenuta di procedere al ricalcolo degli interessi debitori con conseguente storno e/o rimborso delle maggiori somme addebitate o percepite per effetto degli interessi anatocistici nei confronti di tutti i clienti, in quanto entrambe le richieste si risolvono in domande generiche, prive di concreto *petitum* e volte ad ottenere il risarcimento del danno o il rimborso che, ai sensi della legge n. 281 del 1998, possono oggetto solo di un diritto personale dei singoli utenti.

Trib. Milano, 31 luglio 2001, in Banca Borsa e Titoli di Credito, n. 5/03, II, pag. 633.

- Non vale a qualificare un credito come "sofferente", ai fini della segnalazione alla **Centrale dei Rischi presso la Banca d'Italia**, la circostanza che altre società del medesimo gruppo presentino una cospicua esposizione debitoria, in quanto la segnalazione deve riferirsi **ai soli crediti oggettivamente in sofferenza** e non a quelli regolarmente adempiti e garantiti, non rilevando a tal fine l'appartenenza del debitore al medesimo gruppo societario di cui fa parte un altro debitore oggetto di segnalazione. E' ammissibile il ricorso al procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. per ottenere la cancellazione dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia della segnalazione di un credito in sofferenza, quando non ne ricorrano i presupposti.

TITOLI DI CREDITO

Corte Cost., 14 marzo 2003, n. 70, in *Il Diritto Fallimentare*, n. 4/03, II, pag. 530, con nota di Marco Maceroni.

- **Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, l.**

n. 77, 12 febbraio 1955 come sostituito dall'art. 2, comma 1, l. n. 235, 18 agosto 2000, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in relazione al differente trattamento riservato ai traenti di assegno, rispetto ai debitori cambiari, nel procedimento di cancellazione del nominativo del debitore protestato (che abbia poi eseguito il pagamento nei dodici mesi successivi alla levata del protesto).

Cass., 29 agosto 2003, Sez. I, n. 12697, in *Guida al Diritto - Dossier Mensile*, n. 10/03, pag. 15.

- L'articolo 11 del r.d. n. 1736, 21 dicembre 1933, a norma del quale la girata dell'assegno bancario deve contenere il nome (anche abbreviato o indicato con la sola iniziale) e il cognome o la ditta del girante, trova applicazione pure nel caso di ente collettivo, di modo che comporta **l'invalidità della girata medesima, ove si esaurisca in un segno grafico, illeggibile e non noto**, ancorché apposto sul timbro o sull'indicazione della denominazione dell'ente e della qualità dell'autore di quel segno. Tale invalidità, ricollegandosi a dati esteriori, obiettivamente riconoscibili, può e **deve essere riscontrata dalla banca trattaria**, in sede di controllo formale sulla regolarità e continuità delle girate, ai sensi dell'art. 38 del citato regio decreto. L'omissione di detto riscontro, pertanto, integrando inosservanza di specifici doveri di legge, è fonte di responsabilità verso il traente, per il danno prodotto dal pagamento dell'assegno a persona non legittimata.

Cass., 8 agosto 2003, Sez. I, n. 11961, in *Guida al Diritto*, n. 44/03, pag. 67.

- L'art. 43, comma 2, della legge sull'assegno bancario, chiamando a rispondere chi **abbia pagato un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario** per l'incasso, regola in modo autonomo l'adempimento dell'assegno non trasferibile, con deviazione sia dalla disciplina generale del pagamento dei titoli di credito con legittimazione variabile, sia dal disposto comune delle obbligazioni di cui all'art. 1189 c.c.. Non opera, dunque, il principio in forza del quale è liberato il debitore che esegua il pagamento in buona fede in favore del creditore apparente, e perciò è **irrilevante ogni valutazione concernente l'elemento soggettivo** della colpa del *solvens*, gravando comunque l'addebito di responsabilità sulla banca che abbia pagato a favore di una persona non legittimata.

Cass., 6 giugno 2003, Sez. I, n. 9103, in *Diritto e Pratica delle Società*, n. 18/03, pag. 73, con nota di G. Liace.

- **La girata per l'incasso di un assegno non trasferibile** ad un banchiere diverso dal trattatario, identificata nella clausola per conoscenza e garanzia, apposta dal proprio cliente dopo che il titolo è stato girato dal prenditore apparente, è **illegittima**, perché viola l'art. 43, comma 1 l. assegni, ed obbliga la banca negoziatrice, nella esecuzione del mandato conferito, alla osservanza dei doveri di diligenza e cautela in ordine alla verifica della correttezza e regolarità della emissione e circolazione del titolo pervenute, la cui violazione determina **responsabilità risarcitoria**, congiuntamente a quella della banca trattataria, la cui comparizione ha rilievo in sede di graduazione delle incidenze casuali di ciascuna nella produzione dell'evento.

Cass., 6 giugno 2003, Sez. I, n. 9095, in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 7/03, pag. 829.

- **I rapporti tra banche che operano nella stanza di compensazione**, regolati dall'art. 2 della "procedura di scambio e regolamento", contenuto nella circolare Abi n. 133 e applicabile ai rapporti tra aziende di credito in virtù della loro adesione alla convenzione, hanno **natura privatistica** e sono imperniati su **vincoli contrattuali** (il contratto di riscontro) in forza dei quali gli aderenti si impegnano al "pareggiamento globale" dei reciproci crediti e debiti che periodicamente si contrappongono nella stanza, in vista di una oggettiva compensazione; di conseguenza, l'interpretazione di tale regolamento fornita dal giudice di merito è soggetta, in sede di legittimità, a controllo nei limiti della logicità del ragionamento, della adeguatezza della motivazione e della violazione delle regole ermeneutiche (in applicazione di tale principio la corte ha ritenuto immune da vizi l'interpretazione dell'art. 2 cit., fornita dal giudice di merito, secondo la quale gli assegni presentati presso la stanza o il servizio di compensazione si presumono pagati ove non dichiarati o restituiti come insoluti dalla azienda trattaria, entro il termine di sette giorni lavorativi dalla data della originaria presentazione).

Cass., 16 aprile 2003, Sez. I, n. 6606, in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 5/03, pag. 507.

- Nell'ipotesi di **assegno bancario** sul quale sia stata apposta **una firma di traenza con un nome** leggibile che risulti **totalmente diverso** da quello del **titolare** del conto di traenza, la banca, al fine di evitare che il protesto

dell'assegno sia levato al nome del correntista, ha l'onere di dichiarare che di quel conto di traenza è titolare un soggetto diverso da quello il cui nome figura nella sottoscrizione dell'assegno ed altresì che al nome di quest'ultimo nessun conto di traenza esiste presso di essa, mentre il protesto levato con riferimento al nome di traente inesistente è sufficiente, nei rapporti tra gli eventuali giratari, alla tutela dei rispettivi diritti.

Cass., 19 luglio 2002, n. 10573, in *Il Diritto Fallimentare*, n. 4/03, II, pag. 577, con nota di Andrea Esposito.

- L'onere di deposito in cancelleria delle cambiali non è qualificabile come presupposto processuale o come condizione dell'azione, tanto che del diritto di credito - anche se oggetto di cessione - può darsi idonea e diversa dimostrazione, ciò valendo a confermare la pretesa; inoltre il deposito, nel caso di prescrizione dell'azione cambiaria non è più necessario, in quanto viene meno il pericolo che il debitore sia esposto al doppio pagamento.

GARANZIE

Cass., 19 luglio 2002, n. 10555, in *Il Diritto Fallimentare*, n. 4/03, II, pag. 589, con nota di M. Della Corte.

- Il **contratto autonomo di garanzia**, nell'ipotesi di cessione del credito, si trasferisce automaticamente, potendo qualificarsi come accessorio dello stesso.

Cass., 27 marzo 2002, Sez. III, n. 4444, in *Giustizia Civile*, n. 11/03, I, pag. 2548.

- In tema di **fideiussione** la **clausola di deroga alla decadenza del creditore ex art. 1957 c.c. non contrasta con l'art. 1229, comma 1, c.c.** (che prevede la nullità di qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave) atteso che essa aggrava, anziché limitare, la responsabilità del fideiussore, il quale assuma la veste di debitore nel rapporto unilaterale di fideiussione (1).

Il **fatto del creditore**, rilevante ai sensi dell'art. 1955 c.c., non può consistere nella mera inazione e **deve costituire violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto**; esso deve consistere, pertanto, in un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, che abbia sottratto al difeussore concrete possibilità esistenti nella sfera del creditore al tempo della garanzia, che gli avrebbero consentito l'at-

tuazione dell'obbligazione garantita. Il **pregiudizio** deve, inoltre, **essere giuridico, non solo economico**, e concretizzarsi nella perdita di un diritto, e non nella maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità soddisfattive del patrimonio del debitore (2).

DIRITTO SOCIETARIO

Cass., 3 dicembre 2002, Sez. I, n. 17110, in *I Contratti*, n. 11/03, I, pag. 987.

- Benché l'inadempimento contrattuale della società non implichi, di per sé, responsabilità degli amministratori nei confronti del contraente, è configurabile il **concorso tra l'illecito contrattuale della società e quello extracontrattuale dell'amministratore o di altro soggetto** comunque estraneo al rapporto obbligatorio intercorrente tra società e terzo (risultando ormai acquisito il concetto della risarcibilità aquiliana del credito). A tal fine è, tuttavia, necessario che tra l'inadempimento della società e il comportamento di chi abbia esercitato (anche solo in via di fatto) le funzioni di amministratore di una società ed abbia con lui (a qualsiasi titolo) cooperato esista un **nesso di causalità necessaria** (nella specie, era stato accertato che la distrazione di somme versate da terzi alla società era stata operata dall'amministratore della stessa con la collaborazione di sua moglie, con incidenza causale sull'inadempimento della società).

FALLIMENTO

Cass., 25 novembre 2003, Sez. I, n. 17932, in *Italia Oggi*, 12 gennaio 2004.

- Nelle procedure concorsuali non è configurabile la *'mora debendi'*, e quindi non possono essere riconosciuti gli interessi maturati in relazione al ritardo colpevole nell'adempimento di un'obbligazione, ai sensi dell'articolo 1224 codice civile. Possono essere, invece, computati, per un debito imputabile al fallimento e non al fallito, gli interessi corrispettivi, dovuti a compensazione della mancata tempestiva disponibilità del denaro dovuto, a norma dell'articolo 1282 codice civile.

Cass., 13 novembre 2003, Sez. III, n. 17145, in *Guida al Diritto*, n. 50/03, pag. 46.

- La **dichiarazione di fallimento** non pro-

duce la perdita assoluta della **capacità processuale** del fallito, la ma perdita **relativa** di essa nel senso che, nell'inerzia del curatore, il fallito può iniziare un processo o anche soltanto proseguirlo, come contro di lui può essere iniziato o proseguito un processo, senza che le altre parti possano eccepire il difetto di incapacità o in mancanza possa rilevarlo *ex officio* il giudice, essendo **legittimato all'eccezione soltanto il curatore**. La sentenza emessa nel giudizio iniziato o proseguito del fallito o contro di lui non è né nulla né *inutiliter data*, ma semplicemente in opponibile alla massa dei creditori, rispetto ai quali il giudizio in tale modo iniziato o proseguito costituisce *res inter alios acta*. Pertanto, qualora venga impugnata sentenza pronunciata nel giudizio di cui sia stato parte il fallito prima della dichiarazione di fallimento, lo stesso in mancanza di iniziativa del curatore può costituirsi per resistere all'impugnazione, oltre che a mezzo di legale nominato per il relativo giudizio, a mezzo del legale che lo ha assistito nel giudizio di primo grado, purché la procura sia stata rilasciata anche per il grado successivo.

Cass., 8 agosto 2003, Sez. I, n. 11953, in *Guida al Diritto*, n. 44/03, pag. 63.

- La norma di cui all'**art. 55, comma 3 l.f.**, per il suo carattere eccezionale, **non è suscettibile di applicazione analogica** a fattispecie i cui elementi consecutivi non siano stati integralmente realizzati anteriormente alla dichiarazione di fallimento, sicché non si versa in ipotesi di mera inesigibilità della pretesa, ma di **credito** che, in quanto non ancora sorto, è **ancora eventuale**, sicché, se pure maturerà, resterà estraneo al concorso fallimentare. (Nella specie in cui l'imprenditore fallito aveva venduto a un terzo un terreno fabbricabile, assumendo verso l'acquirente l'onere delle spese previste per le opere di urbanizzazione, ma non vi aveva direttamente provveduto, la Suprema Corte ha cassato la decisione di merito che aveva ammesso il credito dell'acquirente al passivo con riserva della prova dell'avvenuto pagamento degli oneri di urbanizzazione, sull'erroneo presupposto della sussistenza di analogia tra la fattispecie del credito nascente dal rapporto di garanzia e quella del credito sottoposto a condizione).

Cass., 27 giugno 2003, Sez. un., n. 10923, in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 7/03, pag. 944.

- **I provvedimenti**, con i quali, da un lato, il tribunale, fissa l'udienza *ex art. 147 l.f.*, **per l'estensione del fallimento nei confronti di un presunto socio**, e, da un altro, il giudice de-

legato fornisca l'autorizzazione al curatore fallimentare perché promuova il giudizio di estensione del fallimento, **non hanno portata decisoria**, né spiegano effetti sostanziali in materia di diritti soggettivi, ma configurano, rispettivamente, meri adempimenti processuali, il primo, ed esplicazione di poteri ordinatori ed amministrativi degli organi fallimentari nella valutazione dell'opportunità ed utilità di quel giudizio per la procedura concorsuale, il secondo; detti provvedimenti, pertanto, in quanto privi di natura sostanziale di pronuncia giurisdizionale, **non precludono** l'esperibilità del **regolamento di giurisdizione**.

Potendo lo **straniero**, nonostante tale sua condizione, assumere la qualità di **socio illimitatamente responsabile** di una società italiana, egli soggiace (pena, altrimenti, una ingiustificata sua immunità), a tutte le implicazioni proprie di siffatta qualità, tra cui il fallimento in via di estensione di quello della società, dichiarato dal competente tribunale fallimentare italiano; sotto tale profilo, la giurisdizione italiana è una mera conseguenza del meccanismo regolato dall'art. 147 l.f., senza che sia necessario far riferimento alle norme e ai criteri contenuti nella l. n. 218/1995 sul nuovo diritto internazionale privato.

Cass., 25 giugno 2003, Sez. I, n. 10072, in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 7/03, pag. 922.

- Con riguardo ad un atto costitutivo di garanzia prestata dal terzo contestualmente alla erogazione di un credito in favore di altro soggetto, **il principio stabilito per l'azione revocatoria ordinaria** dall'art. 2901, comma 2 c.c. - secondo il quale le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al sorgere del credito garantito - è **estensibile** anche al **sistema revocatorio fallimentare**, essendo tale principio coerente con la natura intrinseca dell'atto (di prestazione di garanzia), il quale, nei confronti del soggetto erogatore del finanziamento, non può essere considerato gratuito - con conseguente inapplicabilità dell'art. 64 l.f. (salva la revoca ex art. 67, comma della legge stessa) - perché viene a porsi in relazione di corrispettività con la contestuale erogazione del credito.

Cass., 28 maggio 2003, Sez. I, n. 8545, in *Guida al Diritto*, n. 43/03, pag. 45.

- La **posizione del curatore** che agisce in giudizio **può variare a seconda dell'interesse** che intende far valere e che è correlato di volta in volta alle ragioni del fallito, dei creditori e della massa fallimentare. Il curatore, quando **agisce**

come creditore, sostituendosi alle ragioni del fallito o come avente causa di questi, si trova nella stessa posizione processuale di quest'ultimo; quando, invece, agisce per la conservazione o l'incremento dell'attivo fallimentare assume di regola la duplice veste di rappresentante della massa dei creditori e del fallito; parimenti può essere parte **o terzo**, a seconda che impugni o no il rapporto contrattuale.

Cass., 28 maggio 2003, Sez. lav., n. 8472, in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 6/03, pag. 770.

- Come il giudizio di opposizione allo stato passivo ha natura impugnatoria ed è retto dal principio dell'immutabilità della domanda, il quale esclude che possano essere prese in considerazione, questioni, non rilevabili d'ufficio, dedotte solo in quella fase dall'opponente, del pari, i medesimi principi regolano, in assenza di indicazioni normative specifiche, i rapporti tra il giudizio di opposizione di primo grado e quello di appello, anche in relazione al principio dell'immutabilità della domanda è contenuto nell'art. 345, comma 1, c.p.c..

Il requisito della novità della prova, cui - dall'art. 345, comma 2, c.p.c., nella formulazione originaria come modificata dalla l. n. 581/1950 - è condizionata l'ammissibilità della prova in grado di appello, attiene sia al tipo di mezzo istruttorio dedotto (prova documentale e prova testimoniale) sia all'oggetto del mezzo di prova, per cui si ha prova nuova, ammissibile per la prima volta in grado di appello, sia quando si chiede un mezzo di prova di tipo nuovo avente ad oggetto specifiche circostanze sulle quali in primo grado si è espletato altro mezzo di prova, sia quando in grado di appello si propone un mezzo di prova identico a quello già espletato, ma aventi ad oggetto circostanze del tutto distinte e diverse da quelle già assunte con lo stesso mezzo in primo grado.

Cass., 28 aprile 2003, Sez. I, n. 6587, in *Il Foro Italiano*, n. 11/03, I, pag. 3027, con nota di M. Fabiani.

- Ai sensi dell'art. 124 l.f., la cessione dell'azione revocatoria deve essere espressamente inserita nella proposta di concordato e recepita nella sentenza di omologazione (la Suprema Corte ha così confermato la sentenza che aveva escluso l'esistenza di un patto di cessione dell'azione revocatoria in relazione alla semplice previsione della cessione "di tutte le attività e dei diritti del fallimento").

Cass., 17 aprile 2003, Sez. I, n. 6170, in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 5/03, pag. 523.

- Quando la **società è in liquidazione**, la valutazione del giudice, ai fini dell'**applicazione dell'art. 5 l.f.**, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - **non è più richiesto** che essa **disponga**, come invece la società in piena attività, **di credito e risorse**, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte.

App. Genova, 17 luglio 2002, in *Giurisprudenza di Merito*, n. 11/03, I, pag. 2165, con nota di Franco Longo.

- La disciplina prevista dalla l. n. 89, 24 marzo 2001, è applicabile anche alle procedure fallimentari poiché la formula utilizzata dal legislatore all'art. 3 della predetta legge è amplissima ed estesa a qualsiasi tipo di processo. Gli **organi della procedura fallimentare** godono di **ampia discrezionalità** derivante dalla necessità di tutelare i diversi interessi coinvolti nel fallimento; ne deriva che in capo al ricorrente sussiste un **onere probatorio aggiuntivo** volto a dimostrare l'illogicità o la contraddittorietà delle scelte degli organi fallimentari medesimi.

App. Bari, 2 luglio 2002, in *Banca Borsa e Titoli di Credito*, n. 5/03, II, pag. 568.

- In seguito al **fallimento di un'impresa abusivamente finanziata** da una banca, poi insinuata al passivo, l'azione aquiliana a carico di quest'ultima non può essere annoverata tra le azioni di massa spettanti alla curatela, specie se ha per oggetto, come nel caso in esame, il risarcimento del danno risentito da taluno dei creditori concorsuali per effetto di attività asseritamente illecite di altri creditori del medesimo ceto. Ne consegue che **ogni soggetto danneggiato è legittimato** in via esclusiva a far valere il suo **diritto al ristoro della lesione** patita nei confronti dell'autore del comportamento dannoso. Rispetto a tale situazione, infatti, il fallimento costituisce mero elemento storico di fondo che non ha alcun rapporto, se non occasionale, con la lesione e la pretesa di riparazione.

Trib. Milano, 9 ottobre 2003, Sez. II, n. 13819, in *Guida al Diritto*, n. 50/03, pag. 54.

- Il **pagamento** effettuato dal **fallito** mediante la consegna di **asegni circolari emessi all'ordine del creditore non è revocabile in sede fallimentare** in quanto non costituisce un mezzo anormale di pagamento ma rappresenta un indice univoco di solvibilità essendo l'assegno circolare un equipollente sostanziale del denaro contante.

Trib. Padova, 30 aprile 2003, in *Giurisprudenza di Merito*, n. 11/03, I, pag. 2178.

- Ai fini della valutazione della sussistenza della *scientia decoctionis*, qualora risulti che l'**acquirente di un immobile dal fallito** sia stato diligente e prudente nel perseguire con l'acquisto i propri interessi, deve presumersi che lo sia stato altrettanto nel valutare l'immanente rischio revocatorio, esaminando i bilanci dell'alienante.

La **domanda di pagamento del controvalore del bene** non più in possesso del revocato **non è domanda nuova**, ponendosi la revocatoria in funzione del recupero del valore del bene, con la conseguenza che la reintegrazione per equivalente pecuniario rappresenta naturale sostitutivo proprio della reintegrazione del patrimonio in forma specifica. Questa domanda non deve necessariamente essere esplicitata, poiché la condanna al controvalore, in quanto corrisponde all'entità del bene, è implicita e non può essere considerata di maggior portata (ai fini dell'ultrapetizione), dal punto di vista economico patrimoniale, rispetto a quella relativa al bene medesimo.

L'oggettiva illiceità dell'atto soggetto a revoca (o del pagamento) giustifica, in uno con la funzione di reintegrazione patrimoniale e di attuazione della concorsualità della revocatoria, la configurazione del **debito restitutorio come debito di valore** con decorrenza della rivalutazione dalla data dell'atto revocato.

Le **migliorie eventualmente eseguite** dal convenuto in revocatoria sull'immobile oggetto della domanda di restituzione possono essere quantificate a suo favore solo se l'immobile viene restituito, altrimenti rimangono a vantaggio del terzo acquirente e la pretesa del fallimento potrà essere fatta valere sul prezzo di ritrasferimento.

L'ammissione al passivo, per la liquidazione concorsuale dell'importo del credito del revocato presuppone l'effettiva restituzione della somma integrale dell'attivo del fallimento e non può essere disposta nella stessa sentenza di revoca.

Trib. Milano, 6 marzo 2003, Sez. II, in *Giurisprudenza Milanese*, n. 11/03, pag. 424.

- Ai sensi dell'art. 2320 c.c., il **socio accomandante** subisce la responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali, e in caso di fallimento della società, la conseguente estensione del **fallimento** ex art. 147 l.f., allorché si avvalga di una **procura generale** ad operare sul conto corrente della società.

Trib. Monza, 14 ottobre 2002, in *Giurisprudenza Commerciale*, n. 5/03, II, pag. 653.

- Il **termine annuale** stabilito dall'art. 10 l.f. per la perdurane soggezione al fallimento dell'imprenditore individuale cessato **decorre dal momento dell'iscrizione** della cessazione dell'impresa nel registro delle imprese, a nulla rilevando la sua anteriore cessazione di fatto.

PROCEDIMENTO CIVILE INGIUNTIVO ESECUTIVO

Cass., 18 settembre - 13 novembre 2003, Sez. III, n. 17133, in *Guida al Diritto*, n. 49/03, pag. 16.

- La **mancata assegnazione del termine** per lo scambio delle **comparse conclusionali** e delle **memorie di replica**, **non è causa di nullità della decisione** intervenuta una volta trascorso il termine sufficiente a consentire il deposito delle stesse, ove le parti non indichino nella successiva fase dell'impugnazione gli argomenti che intendevano svolgere, aggiungere o specificare nelle medesime.

Cass., 11 novembre 2003, Sez. I, n. 16921, in *Guida al Diritto - Dossier Mensile*, n. 10/03, pag. 37.

- Nei **giudizi promossi successivamente** all'entrata in vigore della **legge n. 353/1990**, e, quindi, governati dal **divieto** assoluto di formulazione di **domande nuove** nel corso del giudizio di primo grado dopo la consumazione delle facoltà di cui agli artt. 180 e seguenti del c.p.c. (nella specie: giudizio di divorzio), la violazione del predetto divieto **non è sanabile per effetto dell'accettazione del contraddittorio** a opera della controparte ed è, pertanto, rilevabile anche *ex officio*.

Cass., 17 ottobre 2003, Sez. III, n. 15551, in *Guida al Diritto*, n. 47/03, pag. 53.

- Se, **in pendenza di impugnazione**, la parte dà **esecuzione a sentenza di condanna** la stessa **non risponde** per questo solo fatto dei danni che l'esecutato subisce **nel caso in cui l'impugnazione sia accolta e la sentenza riformata o cassata**, perché l'esecuzione costituisce esercizio di un diritto e in sé e per sé non può essere fonte di responsabilità. La parte, peraltro, **è responsabile dei danni prodotti, qualora sia in colpa**, nel dare esecuzione alla sentenza poi riformata. Al riguardo non basta, per fondare la colpa della parte procedente, l'astratta possibilità che il titolo esecutivo perda efficacia per effetto del successivo accertamento dell'inesistenza del sottostante diritto sostanziale, occorrendo, invece, che la parte abbia fatto ricorso al procedimento esecutivo **senza la normale prudenza** e cioè che nella specifica situazione l'accoglimento del gravame con l'annullamento o la riforma della sentenza posta in esecuzione si presenti in concreto come fatto sufficientemente probabile e prevedibile: l'accertamento al riguardo compiuto dal giudice del merito si risolve in un giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivato.

Cass., 9 ottobre 2003, Sez. III, n. 15060, in *Guida al Diritto - Dossier Mensile*, n. 10/03, pag. 29.

- **L'onere di presentazione del fascicolo di parte**, fissato a **pena di improcedibilità dell'appello** dall'art. 348 del c.p.c., **si riferisce al fascicolo di secondo grado**, contenente i documenti previsti dall'art. 74 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. e non anche a quello del grado precedente, il cui omesso deposito può spiegare rilievo solo sotto il diverso profilo dell'eventuale mancanza di atti che siano ritenuti necessari a sostegno di domande ed eccezioni della parte medesima. Poiché il ritiro e il rideposito del fascicolo di parte devono necessariamente avvenire per il tramite del cancelliere che custodisce l'incartamento processuale, **ove non risulti alcuna attestazione dell'avvenuto ritiro da parte dell'appellante** del proprio fascicolo, il giudice **non può dichiarare l'improcedibilità dell'appello** per la constatata mancanza nell'incartamento processuale del fascicolo dell'appellante, ma deve ritenere, in carenza di qualsiasi contraria risultanza che le attività delle parti e dell'ufficio si siano svolte in armonia con le prescrizioni processuali e che, quindi, il fascicolo non sia stato ritirato dopo l'avvenuto deposito. Pertanto, qualora il fascicolo dell'appellante risulti depositato in cancelleria all'atto della costituzione

e non risulti, al contrario, alcuna attestazione dell'avvenuto ritiro dello stesso, il giudice, a meno che la controparte non fornisca la prova rigorosa e precisa dell'avvenuto ritiro del fascicolo nonostante l'assenza della prescritta annotazione, deve ritenere che il fascicolo non sia stato mai ritirato, onde deve **disporre, tramite la cancelleria, le opportune ricerche** e, in caso di insuccesso, concedere termine all'appellante per la **ricostituzione** del proprio fascicolo non potendo gravare sulla parte le conseguenze del mancato reperimento. Solo ove le ricerche del fascicolo di parte non abbiano successo e la parte, il cui fascicolo si è smarrito, non ottemperi all'onere di ricostruzione dello stesso, nei termini fissati dal giudice, questi provvederà a decidere sul merito del gravame, in base agli atti a sua disposizione.

Cass., 3 ottobre 2003, Sez. I, n. 14736, in *Guida al Diritto*, n. 49/03, pag. 52.

- La **riproposizione delle precedenti prospettazioni difensive**, non accompagnata da una specifica confutazione delle argomentazioni in forza delle quali quelle prospettazioni sono state disattese dal giudice *a quo*, **rende inammissibile il motivo di ricorso per cassazione**, non potendo lo stesso ridurre a una istanza di revisione del precedente giudizio, senza l'enunciazione precisa e completa delle ragioni per le quali la decisione impugnata e le ragioni che la sorreggono sarebbero errate.

Cass., 5 agosto 2003, Sez. lav., n. 11820, in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 8/03, pag. 1100.

- L'**esecuzione**, anche spontanea, **di un provvedimento cautelare** di per sé **non comporta il venir meno dell'interesse** delle parti ad una **pronuncia che definisca il giudizio nel merito**, perché esse, stante la natura provvisoria di detto provvedimento, destinato ad essere assorbito nella decisione finale, hanno certamente interesse alla pronuncia definitiva che **riconosca o neghi il diritto azionato con efficacia di giudicato**, a meno che non vi sia stato un implicito o esplicito riconoscimento della pretesa avversaria; ne consegue che in tale ipotesi il giudizio di merito deve essere proseguito senza che possa farsi luogo a pronuncia di cessazione della materia del contendere la quale presuppone il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.

Cass., 18 luglio 2003, Sez. III, n. 11244, in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 8/03, pag. 1037.

- La **richiesta di restituzione delle somme**, corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, **non costituisce domanda nuova** ed è perciò **ammisibile in appello**; la stessa deve, peraltro, essere formulata, a pena di decadenza, **con l'atto di appello, se proposto successivamente all'esecuzione della sentenza**, essendo ammissibile la formulazione **nel corso del giudizio** soltanto **qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione**, mentre resta in ogni caso inammissibile la domanda di restituzione avanzata con la comparsa conclusionale in appello, atteso che tale comparsa ha carattere meramente illustrativo di domande già proposte, non rilevando in contrario che l'esecuzione della sentenza sia successiva all'udienza di precisazione delle conclusioni ed anteriore alla scadenza del termine per il deposito delle comparse; da tanto deriva che è onere della parte che formuli una tale domanda precisare puntualmente, da un lato, in quale data ha provveduto al pagamento della somma portata dalla sentenza di primo grado, oggetto di impugnazione, e, dall'altro, specie quando controparte non riconosca l'avvenuta esecuzione della sentenza di primo grado, dimostrare il proprio assunto.

Cass., 17 luglio 2003, Sez. I, n. 11172, in *Guida al Diritto*, n. 44/03, pag. 66.

- L'**efficacia riflessa dal giudicato**, come affermazione oggettiva di verità, si esplica soltanto nei confronti dei **terzi che sono titolari di rapporti dipendenti** da quelli formanti oggetto del giudicato stesso o, comunque, di un diritto subordinato nella sua possibilità di soddisfacimento alla situazione definitiva accertata nel processo.

Cass., 9 luglio 2003, Sez. II, n. 10761, in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 7/03, pag. 982.

- In tema di **acquisizione di prove in appello**, l'art. 345 c.p.c., (testo previgente) ne esclude l'ammissibilità solo se dello stesso tipo di quelle assunte in primo grado e dirette a contrastarne le risultanze, ovvero se non assunte per decadenza della parte interessata; ne consegue che non incorre in tale divieto la richiesta di prova testimoniale, formulata per la prima volta in sede di gravame, vertente su circostanze che in primo grado abbiano formato oggetto di prova per do-

cumenti.

Cass., 24 giugno 2003, Sez. II, n. 9994, in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 7/03, pag. 915.

- La **tardività del disconoscimento di una scrittura privata** non è rilevabile d'ufficio, ma **deve essere eccepita** dalla parte che tale scrittura abbia prodotto, con la conseguenza che, dato corso al procedimento di verifica - con ciò rinunciando alla proposizione dell'eccezione - la parte stessa non può ritornare sulle proprie decisioni sollevando detta eccezione successivamente, atteso che, se il tardivo disconoscimento determina un riconoscimento presunto della scrittura, non potrebbe ammettersi tale effetto quando è ormai acquisita - per il negativo espletamento del procedimento di verifica - la prova della falsità della scrittura stessa.

Cass., 7 giugno 2003, Sez. lav., n. 9173, in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 7/03, pag. 841.

- In tema di conferimento della **procura speciale per il ricorso per cassazione**, benché la redazione della procura a margine dell'atto e la sottoscrizione del difensore costituiscano prova certa della provenienza dell'atto dalla parte che l'ha conferita e permettano di presumere che essa si riferisca al giudizio cui accede l'atto, **nel caso in cui la medesima faccia riferimento ad una causa, ad una sentenza e ad una parte diversa da quella nei cui confronti è proposto il ricorso**, la procura deve ritenersi in detta ipotesi **inesistente**, in quanto non riferibile al ricorso *de quo*, e, conseguentemente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, anche d'ufficio (nella specie, la procura rilasciata a margine del ricorso, benché conferita per il giudizio di cassazione, conteneva l'esplicita indicazione delle parti che l'avevano rilasciata, della sentenza impugnata e delle controparti non coincidenti con quelle a cui lo stesso ricorso era riferibile).

Cass., 4 giugno 2003, Sez. trib., n. 8933, in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 7/03, pag. 813.

- **I principi della rilevanza**, anche d'ufficio, **dello *ius superveniens*** e della sua applicabilità nei giudizi in corso non operano indiscriminatamente, ma **devono essere coordinati con quelli che regolano l'onere dell'impugnazione e le relative preclusioni**, con la conseguenza che la loro operatività trova ostacolo nel giudicato interno formatosi in relazione alle questioni, sulla decisione delle quali avreb-

be dovuto incidere la normativa sopravvenuta, e nella conseguente inesistenza di controversie in atto sui relativi punti (nella specie, l'amministrazione finanziaria, ricorrente in cassazione in un giudizio avente ad oggetto il rimborso di tasse sulle concessioni governative per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese, lamentava che il giudice d'appello non avesse applicato una disposizione sopravvenuta, l'art 11, comma 3 l. n. 448, 23 dicembre 1998, regolante la determinazione del saggio degli interessi da liquidare al contribuente, pur non avendo essa ricorrente formulato in appello alcuna doglianza in ordine alla misura degli interessi, avendo invece lamentato unicamente l'incompetenza del giudice e la mancata applicazione della decadenza in ordine ad alcuni periodi).

Cass., 29 maggio 2003, Sez. I, n. 8588, in *Guida al Diritto*, n. 43/03, pag. 44.

- Le **questioni relative alla competenza territoriale per il procedimento di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria** devono essere fatte valere, a pena di decadenza, con la comparsa di risposta avanti alla **Corte d'Appello**.

Cass., 26 maggio 2003, Sez. III, n. 8327, in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 6/03, pag. 756.

- Il riacquisto della capacità processuale, allo stesso modo della perdita della medesima capacità, determina l'interruzione del processo soltanto a seguito di dichiarazione del procuratore costituito, in difetto della quale il giudizio prosegue tra le parti originarie, fino a quando non si verifichi la costituzione del soggetto legittimato; pertanto, nel procedimento in cui sia parte il fallimento, in persona del curatore, costituito a mezzo di procuratore, la sopravvenuta chiusura della procedura concorsuale nel corso di un grado del giudizio, implicando la cessazione dalla carica del curatore ed il conseguente venir meno della sua capacità processuale, con riacquisto della capacità processuale da parte del fallito, configura evento interruttivo regolato dal disposto dell'art. 300 c.p.c. ed è irrilevante ai fini della prosecuzione del giudizio nei confronti del curatore ove sia mancata la dichiarazione suddetta.

In materia di contratti agrari, il contratto di affitto di fondi rustici, in quanto avente natura consensuale e fonte di rapporti obbligatori spiega i suoi effetti indipendentemente dal diritto di proprietà della persona del concedente, purché questi abbia la disponibilità del bene, sì da essere in grado di trasferirne all'affittuario la detenzione e il godimento; colui che ha la disponibilità del fondo, pertanto, come è legittimato a concludere il con-

tratto di affittanza agraria, così è, in via esclusiva, legittimato a promuovere l'azione contrattuale diretta a conseguire la disponibilità del terreno in contestazione.

Cass., 19 maggio 2003, Sez. Lav., n. 7839, in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 6/03, pag. 710.

• In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, a seguito della pronuncia n. 477 del 2002 della Corte Costituzionale, **la notificazione a mezzo posta del ricorso per cassazione** (come di qualsiasi altro atto processuale) deve ritenersi **tempestiva** per il ricorrente **se, entro il prescritto termine perentorio, il ricorso sia dallo stesso ricorrente** (ed, in genere, dal notificante) **consegnato all'ufficiale giudiziario**.

Con riferimento alle pensioni di vecchiaia erogate dalla cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto da assumere a base del calcolo della pensione ai sensi dell'art. 2, comma 4, l. n. 773/1982, pur essendo commisurato al reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente a quello di maturazione del diritto a pensione, deve essere quello pagato - sia per quanto riguarda il "minimo", sia per quanto riguarda le eventuali "eccedenze" - nel corso del medesimo anno, entro i termini stabiliti contestualmente.

Cass., 17 aprile 2003, Sez. I, n. 6168, in *Giustizia Civile*, n. 11/03, I, pag. 2369.

• Il **danno non patrimoniale**, che dà titolo ad equa riparazione ex l. n. 89/2001, ancorché non configurabile come *in re ipsa* (a fronte di accertate violazioni del termine ragionevole di **durata del processo**), non richiede, però la prova storica di una vera e propria compromissione della vita di relazione, essendo **sufficiente la prova anche presuntiva di uno stato d'ansia o disagio** connesso all'attesa prolungata della decisione.

Cass., 4 aprile 2003, Sez. I, n. 5241, in *Giustizia Civile*, n. 11/03, I, pag. 2380.

• Nel giudizio di **Cassazione**, la verifica della **compatibilità del diritto interno con quello comunitario non è condizionata** alla deduzione di uno **specifico motivo** e, come nei casi dello *ius superveniens* o della modifica normativa determinata dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale, le relative questioni possono essere conosciute **anche d'ufficio**: ciò, tuttavia, presuppone un contrasto diretto ed immediato tra

normativa comunitaria e diritto interno e la sua rilevanza ai fini della decisione della controversia, per la quale non siano necessari nuovi accertamenti di fatto, i quali, peraltro, possono demandarsi al giudice del merito solo se la questione non sia stata sollevata per la prima volta nel giudizio di legittimità (nella fattispecie, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso concernente la questione, non sollevata in sede di merito, della compatibilità con il diritto comunitario della normativa in tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - come regolata dalla l. n. 95, 3 aprile 1979 - attesa la necessità, a tal fine, di un'indagine di fatto diretta all'accertamento delle condizioni che hanno determinato l'assoggettamento dell'impresa all'amministrazione straordinaria ed alla comparazione degli effetti di essa con quelli che sarebbero derivati dal fallimento cui l'impresa fosse stata assoggettata).

Cass., 21 marzo 2003, Sez. I, n. 4142, in *Giustizia Civile*, n. 11/03, I, pag. 2370.

• Ai fini dell'assolvimento dell'onere della motivazione della **decisione** della Corte di merito, **che respinga la domanda di equa riparazione** ex l. n. 89/2001 per esclusiva imputabilità alla parte dell'eccessiva durata del processo, **non è sufficiente il riferimento a rinvii richiesti** dalla medesima non accompagnato dalla più specifica indicazione del numero e della reale incidenza degli stessi.

Cass., 18 marzo 2003, Sez. III, n. 3978, in *Il Foro Italiano*, n. 11/03, I, pag. 3068, con nota di Gloria Sbaraglio.

• Quando la parte nei cui confronti è stato chiesto **decreto di ingiunzione** proponga domanda di accertamento negativo del credito davanti ad altro giudice prima che ricorso e decreto di ingiunzione le siano stati notificati, se, per effetto della **continenza tra le due cause**, quella di **accertamento negativo** si presta ad essere riunita a quella di **opposizione**, la continenza deve operare in questo senso, sempre che la domanda di ingiunzione sia stata proposta a giudice che alla data in cui è stata presentata era competente a conoscerne.

Cass., 9 dicembre 2002, Sez. I, n. 17475, in *Giustizia Civile*, n. 10/03, I, pag. 2143.

• In tema di normativa a **tutela della concorrenza e del mercato** apprestata dalla l. n. 287 del 10 ottobre 2003 e alla luce di quella che è la caratterizzazione tecnica degli istituti in essa

delineati, lo **strumento risarcitorio** - connesso alla violazione dei divieti di intese restrittive della libertà della concorrenza e di abuso di posizione dominante, in essa normativa fissati rispettivamente agli art. 2 e 3 - contemplato dall'art. 33 e in quella sede rimesso, per la sua cognizione, alla competenza esclusiva della Corte di appello in un unico grado di giudizio di merito, **non è aperto** - in quanto tale - **alla legittimazione attiva dei singoli c.d. "consumatori finali"**.

Cass., 6 novembre 2002, Sez. trib., n. 15538, in *Giustizia Civile*, n. 11/03, I, pag. 2454.

- La **notificazione** dell'impugnazione a una **società di fatto** va eseguita **mediante consegna di un'unica copia**, indipendentemente dal numero dei soci che ne abbiano assunto la rappresentanza processuale, giacché tale società, ancorché priva di personalità giuridica, come tutte le società di persone, costituisce un **soggetto unitario**, distinto, anche ai fini processuali, dai singoli soci (*omissis*).

Cass., 28 giugno 2002, Sez. I, n. 9497, in *Giustizia Civile*, n. 11/03, I, pag. 2509.

- Ai sensi dell'art. 2855, comma 2 c.c., la **estensione degli effetti dell'iscrizione ipotecaria agli interessi** maturati sulla somma iscritta presuppone che l'ammontare di quest'ultima corrisponda al netto capitale ed è condizionata alla enunciazione, nell'iscrizione, della misura degli interessi convenzionali.

App. Torino, 5 dicembre 2002, in *Il Foro Italiano*, n. 10/03, I, pag. 2817.

- Nel caso in cui una delle parti appellate in via principale proponga nella comparsa di risposta appello incidentale nei riguardi del coappellato rimasto contumace, deve essere disposta la **notifica dell'appello incidentale al coappellato contumace** trattandosi di comparsa contenente domanda nuova di cui il contumace non avrebbe notizia.

A seguito **dell'interruzione del processo**, è ammissibile la riassunzione del solo appello incidentale tra coappellati senza che sia necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei riguardi dell'appellante principale nei cui confronti si era verificato l'evento interruttivo.

Trib. di Mantova, 10 luglio 2003, Sez. II, in *Italia Oggi*, 8 dicembre 2003.

- **L'erronea iscrizione ipotecaria** costituisce un **atto** potenzialmente **dannoso**, inducendo

una, sia pure temporanea, difficoltà nella circolazione dei beni. Il danno consiste nella mancata disponibilità della somma che sarebbe stata ricavata dalla vendita e che, in considerazione della sua entità e della professione esercitata dall'attore, sarebbe stata presumibilmente reimpiiegata. Ove adeguatamente provato, **il pregiudizio deve essere risarcito**. (Massima non ufficiale).

Trib. Udine, 30 giugno 2003, in *Il Foro Italiano*, n. 11/03, I, pag. 3171.

- **E' valida e regolare la costituzione** in giudizio del convenuto che **abbia ommesso di inserire nel proprio fascicolo** di parte la **copia notificata dell'atto di citazione**, qualora la causa sia stata iscritta a ruolo dall'attore e la copia della citazione non contenga la procura rilasciata dal convenuto al difensore.

Trib. Torino, 3 giugno 2003, in *Giurisprudenza di Merito*, n. 11/03, I, pag. 2174.

- Qualora, nel corso **dell'espropriazione immobiliare delegata al notaio** ai sensi dell'art. 591 *bis* c.p.c., il creditore procedente **non provveda al versamento del fondo spese** a favore del notaio nel termine all'uopo prefissato dal combinato disposto dell'art. 5, comma 2, d.m. n. 13 del 1999 e dell'art. 179 *bis*, comma 2 disp. att. c.p.c. si evince che il **notaio delegato può soltanto rinunciare all'incarico ma**, ove non si avvalga di tale facoltà, **non può subordinare l'assolvimento del proprio incarico all'effettivo pagamento** del fondo spese, così come non può ritardare le attività delegate per tale ragione. Nel caso di mancato pagamento dei compensi dovuti al notaio delegato liquidati dal giudice dell'esecuzione a seguito delle operazioni di incanto e poste a carico del creditore procedente, poi, il notaio non ha neppure la facoltà di rinunciare alla prosecuzione delle attività delegate (e precisamente, alla formazione del progetto di distribuzione *ex art. 591 bis*, comma 2, n. 7, c.p.c.).

Trib. Milano, 11 aprile 2003, Sez. III, in *Giurisprudenza Milanese*, n. 11/03, pag. 431.

- La **notifica** della citazione introduttiva di un giudizio di primo grado a **persona già deceduta** - evento cui è da equipararsi **l'estinzione della persona giuridica** - è inesistente e determina **nullità insanabile** dell'intero processo rilevabile in qualunque stato e grado del giudizio anche d'ufficio e non suscettibile di sanatoria mediante la costituzione del successore.

Trib. Roma, 12 dicembre 2002, in *Giurisprudenza di Merito*, n. 11/03, I, pag. 2190.

- L'**efficacia di titolo esecutivo dell'ordinanza ex art. 186-quater c.p.c.** deve essere intesa, come si desume dall'art. 474 c.p.c., soltanto come **idoneità del provvedimento a dare inizio - all'esecuzione forzata** e non anche come sua attitudine ad essere perciò solo equiparato sotto altri aspetti alla sentenza provvisoriamente esecutiva o ad acquisire forza di giudicato. L'esecuzione forzata iniziata sulla base di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, la cui esecutività sia stata sospesa nel corso del giudizio di opposizione, non può essere continuata sulla base di ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., ancora revocabile, ottenuta per una somma inferiore a quella indicata nel decreto opposto, poiché tale ordinanza non è equiparabile alla sentenza provvisoriamente esecutiva che definisce in primo grado il procedimento di opposizione all'ingiunzione, di cui all'art. 653, comma 2 c.p.c..

Trib. Milano, 28 novembre 2002, in *Il Foro Italiano*, n. 7-8/03, I, pag. 2116.

- L'**opponente a decreto ingiuntivo** ha diritto di chiamare in causa **un terzo** senza previa **autorizzazione del giudice**, essendo invece necessario che lo citi, a pena di decadenza, direttamente per la prima udienza, che deve fissare nel rispetto dei termini per comparire.

Trib. Catania, 11 ottobre 2001, in *Giustizia Civile*, n. 11/03, I, pag. 2399, con nota di Fabio Santangeli.

- Nel procedimento monitorio l'**opponente** che voglia **chiamare in giudizio un terzo ha l'onere di citarlo**, a pena di decadenza, direttamente per l'udienza di prima comparizione del giudizio di opposizione.

MARCHI E BREVETTI

Corte di Giustizia, 9 gennaio 2003, C - 292/00, in *Giurisprudenza Commerciale*, n. 30/03, II, pag. 571.

- Un **marchio** che **gode di notorietà** non può essere tutelato contro l'uso di un segno identico o simile effettuato per prodotti o servizi identici od affini sulla base della lett. b) dell'art. 5, n. 1 della Direttiva se non **in presenza di un "rischio di confusione"**.

La tutela di un marchio che gode di notorietà contro l'uso di un segno identico o simile che comporti pregiudizio o indebito approfittamento

del carattere distintivo o della notorietà del marchio notorio anteriore può essere prevista dalle legislazioni interne di attuazione dell'art. 5, n. 2 della Direttiva comunitaria anche con riferimento a prodotti o servizi identici od affini.

ANTITRUST

Autorità garante della concorrenza e del mercato, 12 giugno 2003, n. 12108, in *Giustizia Civile*, n. 11/03, I, pag. 2653.

- **Nei messaggi c.d. « transit » esposti presso i distributori di carburanti** - i quali, in relazione alle modalità di percezione, impongono ai destinatari (alla guida di veicoli) di selezionare un numero necessariamente ridotto di informazioni - è posto a carico degli operatori **l'onere aggiuntivo di mettere il consumatore in condizione di percepire agevolmente l'informazione relativa all'esatto ammontare dei prezzi praticati**, così da poterlo confrontare *ictu oculi* con le offerte prospettate da distributori limitrofi. Tali messaggi **sono ingannevoli** quando **la semplice indicazione di uno sconto** (nel caso di specie, « -125 »), applicato sui prezzi dei carburanti presso il distributore, è priva di qualsiasi riferimento ulteriore che espliciti la grandezza base sulla quale lo sconto è praticato, generando quindi confusione nel consumatore rispetto al reale contenuto dell'offerta che gli viene proposta.

OSSERVATORIO

MERCATI FINANZIARI

NOVITÀ REGOLAMENTARI IN TEMA DI NEGOZIAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI, NONCHÉ DI LIQUIDAZIONE, COMPENSAZIONE E GARANZIA DELLE OPERAZIONI CONCLUSE SUI MERCATI, di Antonella Sciarrone Alibrandi, in *Banca Borsa e Titoli di Credito*, n. 5/03, I, pag. 621.

L'Autrice commenta due provvedimenti del 30 settembre 2002 e del 22 ottobre 2002 con i quali Banca d'Italia è intervenuta, rispettivamente, in materia di **definitività degli ordini immessi** in un **sistema di pagamento o di regolamento titoli** e in tema di **sistemi di garanzia delle operazioni su strumenti finanziari derivati e non**.

Per quanto concerne specificamente il primo provvedimento, Banca d'Italia si sforza di anticipare il più possibile il momento in cui si attribuisce definitività agli ordini di trasferimento, chiedendo ai sistemi italiani di fissare il momento di immissione degli ordini "con modalità che ne assicurino l'esatta e oggettiva determinazione", dandone "adeguata pubblicità".

Con riferimento al provvedimento del 30 ottobre 2002, Bankitalia è intervenuta con l'obiettivo di porre le basi per la possibile presenza di una pluralità di soggetti chiamati a garantire il buon fine delle operazioni concluse (anche) nei mercati dove non si negoziano strumenti finanziari derivati.

Il buon funzionamento di tali mercati dipende infatti, sottolinea l'Autrice, dall'esistenza non soltanto di adeguati ed efficienti strumenti di negoziazione delle operazioni, ma anche di efficaci strumenti di regolamento e di garanzia delle medesime. (f.m.)

* * *

AUTONOMIA NEGOZIALE E VINCOLI DI SISTEMA NELLA EMISSIONE DI STRUMENTI FINANZIARI DA PARTE DELLE SOCIETÀ PER AZIONI E DELLE COOPERATIVE PER AZIONI, di Marco Lamanadini, in *Banca Borsa e Titoli di Credito*, n. 5/03, I, pag. 519.

AZIONI E STRUMENTI FINANZIARI: CONFINI

DELLE FATTISPECIE E PROFILI DI DISCIPLINA, di Mario Notari, in *Banca Borsa e Titoli di Credito*, n. 5/03, I, pag. 542.

Gli articoli in commento sono incentrati sulla disciplina predisposta dal legislatore della riforma del diritto societario in tema di azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari per mezzo dei quali le società per azioni raccolgono capitale di rischio.

Il sistema delineato dalla riforma prevede una **tripartizione degli strumenti finanziari de quibus**: accanto alle tradizionali categorie delle **azioni** e delle **obbligazioni**, infatti, l'art. 2346, comma 6, c.c. disciplina ora un **tertium genus**, denominato infelicemente "**strumenti finanziari**".

La fattispecie appena menzionata si riferisce evidentemente ai c.d. strumenti finanziari "**ibridi**", che presentano caratteristiche che li avvicinano talora alle azioni e talora alle obbligazioni.

Dopo una ricostruzione del percorso che ha portato il legislatore a "**creare**" la nuova figura, dando voce alle esigenze della prassi di ricorso a strumenti con caratteristiche più flessibili di quelle proprie degli strumenti tradizionali (percorso che ha influito anche sul contenuto di azioni ed obbligazioni, sotto il cui nome si celano oramai strumenti finanziari dalle più disparate caratteristiche), gli Autori si soffermano su alcune problematiche poste dalla Riforma.

Particolare rilievo viene dato alla autonomia che la nuova normativa attribuisce agli organi sociali (assemblea ed organo amministrativo) di graduare i diritti partecipativi ed amministrativi correlati a ciascuna tipologia di strumento emesso dalle società, creando una miriade di titoli dal contenuto differente. (f.m.)

* * *

DIRITTO SOCIETARIO

I COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE DI SOCIETÀ CONTROLLATA E CONTROLLANTE, di Paolo Comuzzi, in *Diritto e Pratica delle Società*, n. 21/03, pag.20.

Con l'introduzione della nuova normativa il collegio sindacale – quando rimane – vede trasferito all'esterno una delle sue funzioni tradizionali, ov-

vero quella relativa al controllo contabile (affidato ora ad un revisore o ad una società di revisione). L'organo di controllo viene invece chiamato a vigilare in modo specifico sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'assetto amministrativo contabile adottato dalla società.

In materia di gruppi - giusta quanto disposto dagli **artt. 2497 e seguenti del cod. civ.** (capo dedicato ai gruppi) il collegio sindacale ha il compito generale di vigilare sulla corretta amministrazione, ovverosia un'amministrazione svolta nel rispetto dei principi di **corretta gestione societaria e imprenditoriale** e rispettosa del **diritto alla redditività ed al valore della partecipazione sociale**.

Nello specifico, l'organo di controllo, dovrà quindi:

- vigilare sul fatto che la società adotti quanto stabilito nell'art. 2497-bis (pubblicità);
- verificare che nella relazione sulla gestione siano indicati i rapporti intragrupo, le ragioni di tali rapporti nonché i vantaggi e gli svantaggi che derivano da queste operazioni;
- vigilare sul fatto che le decisioni assunte per favorire - in qualunque modo - il gruppo siano adeguatamente motivate;
- vigilare sul fatto che i finanziamenti erogati dal soggetto che svolge l'attività di direzione e coordinamento siano rimborsati conformemente all'art. 2467 del cod. civ. (cfr. art. 2497-*quinq*ues);
- vigilare sul diritto di recesso che viene accordato al socio, ai sensi dell'art. 2497-*quater*, in presenza di una mutazione dell'oggetto sociale (o dello scopo) della società controllante. (p.a.)

INTELLECTUAL PROPERTY AND INFORMATION TECHNOLOGY

MINORI E INTERNET: NAVIGAZIONE PIÙ SICURA GRAZIE AL NUOVO CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE.

Dopo oltre un anno di consultazioni, è stato approvato il nuovo "Codice di autoregolamentazione Internet e Minor", sottoscritto il 19 novembre scorso dal Ministro delle Comunicazioni, dal Mini-

stro per l'Innovazione e le Tecnologie e dalle associazioni degli Internet provider Anfov, Federcomin, Aiip e Assoprovider.

Il sistema creato dal Codice, nato dall'esigenza di garantire un uso corretto e consapevole della rete da parte del minore, prevenendo il contatto con contenuti illeciti e potenzialmente dannosi per la sua crescita, a differenza del criticato "Children Internet protection act" statunitense, non si fonda sulla censura, ma su di un criterio del tutto nuovo: quello della scelta preventiva delle famiglie e degli educatori, i quali potranno richiedere agli Internet provider che aderiranno al protocollo - facilmente identificabili grazie al marchio di certificazione "Internet e Minor" - di garantire ai giovani utenti della rete un "Servizio di navigazione differenziata". Un apposito software, in grado di riconoscere l'età del navigatore minorenne, impedirà, innanzitutto, l'accesso a pagine, servizi, file e siti con contenuti inadatti alla sua età.

Ma i sistemi di sicurezza introdotti dal codice non finiscono qui: oltre ad essere tenuto a specifici obblighi di collaborazione con l'Autorità Giudiziaria e con la Polizia Postale e delle Comunicazioni nella lotta contro la pedo-pornografia on-line, il provider certificato potrà erogare i propri servizi soltanto ad utenti identificati, e dovrà conservare per un periodo minimo di sei mesi i dati di tutti gli assegnatari di un indirizzo di rete (indirizzo IP).

Massima riservatezza e sicurezza, poi, quanto ai dati personali dei minori, che dovranno essere custoditi nelle banche dati del gestore senza che nessun soggetto terzo sia posto nella condizione di poter identificare e contattare direttamente il minore, risalendo al suo indirizzo IP.

Non solo: allo scopo di porre i giovani navigatori al riparo da campagne pubblicitarie mirate, i dati che ad essi si riferiscono non potranno essere ceduti a fini di marketing, e neppure potranno essere oggetto di alcun tipo di trattamento senza la previa autorizzazione espressa da parte di chi esercita la potestà genitoriale.

Sul rispetto e la corretta applicazione del Codice vigilerà infine un organismo di controllo di natura pubblica - il Comitato di Garanzia - il quale avrà il potere di irrogare sanzioni, di imporre censure e di revocare l'autorizzazione all'uso del marchio "Internet e minor". (m.b.)

* * *

INTERVENTI DELLA LEGGE FINANZIARIA 2004 A SOSTEGNO DEL "MADE IN ITALY".

L'inasprimento di pene per l'uso di indicazioni mendaci e la creazione di un Comitato nazionale anticontraffazione rappresentano due delle numerose innovazioni introdotte dall'ultima legge finan-

ziaria (L. 24 dicembre 2003, n. 350), entrata in vigore il 01 gennaio 2004. In particolare, i commi dal 49 al 86, dell'articolo 4 introducono una serie di disposizioni dirette a garantire i prodotti italiani da contraffazione e, più in generale, da comportamenti che possono originare dubbi circa l'origine del prodotto stesso. Analizziamo le principali novità in dettaglio:

Tutela penale: il comma 49 introduce una tutela penale relativamente alla denominazione d'origine dei prodotti, ampliando il novero delle condotte, punibili ai sensi dell'art. 517 del Codice Penale, alla commercializzazione ed importazione di prodotti contenenti denominazione di provenienza false o fallaci. Pertanto costituisce **falsa indicazione** la stampigliatura "*made in Italy*" su prodotti e merci non originari dell'Italia, ai sensi della normativa europea sull'origine. Essa può essere sanata, sul piano amministrativo, attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura "*made in Italy*". Costituisce **fallace indicazione** l'uso di segni, figure o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera del prodotto o della merce. Essa può essere sanata, sul piano amministrativo, con l'asportazione, a cura e a spese del contravventore, dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. Entrambe le fattispecie sono commesse dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana, per l'immissione in consumo o in libera pratica, sino alla vendita in dettaglio.

Centrale doganale e banche dati: è stata prevista la creazione di una Centrale operativa doganale presso l'Agenzia delle dogane, dotata di idonee apparecchiature scanner e di una banca dati delle immagini, derivate dalle medesime apparecchiature e da quelle in dotazione della Guardia di Finanza, al fine di evitare frodi sui prodotti importati. L'accesso alla banca dati è disciplinato di intesa tra il direttore dell'Agenzia delle dogane ed il comandante generale della Guardia di Finanza. La suddetta Agenzia, inoltre, sarà legittimata a stipulare, (senza oneri per lo Stato), con gli imprenditori, su loro richiesta, convenzioni per la raccolta, in una banca dati multimediale, dei dati caratteristici idonei a contraddistinguere i singoli prodotti da tutelare.

Sportello unico doganale: istituito, senza alcun onere per lo Stato, presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane, avrà il compito di semplificare le operazioni di importazione ed esportazione.

Fondo promozione straordinario del "*made in Italy*": il Ministero delle attività produttive avrà a disposizione un fondo, diretto alla promozione di azioni, sostenitive di campagne promozionali dei prodotti "*made in Italy*". A tal fine si è

prospettata l'istituzione di un apposito marchio collettivo a tutela delle merci interamente prodotte in Italia, dei prodotti creati con materie prime provenienti dal territorio italiano o ivi trasformate, e dei prodotti realizzate con materie prime di altri Paesi ma che hanno subito in Italia l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale. Si tratta naturalmente di una questione assai delicata su cui si creeranno forti gruppi di pressione, attesa la pratica industriale ormai invalsa di affidare lo svolgimento di alcune fasi della manifattura di determinati prodotti italiani (tipicamente abbigliamento e calzature) ad imprese situate all'estero. E' inoltre previsto il potenziamento delle attività di supporto formativo e scientifico particolarmente rivolte alla diffusione del "*made in Italy*" nei mercati mediterranei.

Comitato nazionale anti-contraffazione: istituito presso il Ministero della attività produttive, avrà il compito sia di monitorare le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale ed industriale e sia di coordinare ed individuare le misure volte a contrastarli.

Uffici di consulenza per la tutela del marchio: istituiti con decreto del Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'economia, presso gli uffici dell'Istituto per il commercio con l'estero o presso gli uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari. La finalità è di consulenza e monitoraggio per la tutela del marchio e delle indicazioni di origine e per l'assistenza legale alle imprese nella registrazione dei marchi e brevetti e nel contrasto alla contraffazione e concorrenza sleale.

Fondo legale: istituito presso il Ministero delle attività produttive e destinato all'assistenza legale internazionale alle imprese per la tutela contro le violazioni dei diritti relativi alla proprietà industriale ed intellettuale, nonché contro le pratiche commerciali sleali.

Procedura di segnalazione delle violazioni di un diritto di proprietà intellettuale: qualora ne abbia notizia, il Ministero delle attività produttive deve segnalare all'autorità giudiziaria i casi di utilizzazione di merci che violano un diritto di proprietà intellettuale. L'autorità amministrativa, una volta accertata la violazione, può disporre, anche d'ufficio, previo assenso dell'autorità giudiziaria, il sequestro della merce contraffatta e, decorsi tre mesi, la distruzione della stessa che, quando possibile, avverrà a spese del contravventore. E' fatta salva la conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari. Contro il provvedimento di distruzione è possibile proporre opposizione. (d.d.p.)

* * *

CONCILIAZIONE E "ADR"

NEL 2004 SI SVILUPPA L'ATTIVITÀ DELLO STUDIO.

Tra le competenze che, nel corso di quest'anno, troveranno nello Studio un maggiore impulso al fianco delle più classiche e consolidate aree di specializzazione, il team che sinora si è occupato di diritto di famiglia (e, in quest'ambito, anche di mediazione familiare) accrescerà sicuramente il proprio impegno nell'attività di A.D.R. (*Alternative Dispute Resolution*) e, in particolare, di conciliazione (senza dubbio il principale e più diffuso dei metodi extragiurisdizionali di risoluzione delle controversie).

La conciliazione è un procedimento nel quale un terzo neutrale, indipendente, imparziale e appositamente formato, facilita la negoziazione della lite tra le parti. Con il suo intervento il conciliatore aiuta le parti a scambiarsi informazioni, ad individuare interessi e priorità, aree e punti di contatto non sempre evidenti e a sviluppare possibili soluzioni che, pur non contraddicendolo, spesso vanno oltre l'approccio meramente giuridico della controversia.

La procedura di mediazione è volontaria e consente alle parti di raggiungere un accordo, reciprocamente condiviso, in piena autonomia; il conciliatore, infatti, non è giudice né arbitro. È, inoltre, caratterizzata dalla riservatezza: nessuna delle informazioni condivise nel corso della procedura può essere utilizzata in un'eventuale procedura giudiziaria.

Facile comprendere dunque non solo la sua utilità in moltissimi casi nei quali un approccio giudiziario rischia di apparire non adeguato, ma anche l'importanza di diffondere sempre più, all'interno della nostra cultura professionale, la cultura e le capacità di negoziato.

La creazione di questo spazio nello studio risponde dunque all'esigenza – che è ormai una nostra consuetudine – di investire nuove risorse ed energie su quelle che sembrano essere le novità più "sfidanti" ma, al tempo stesso, anche le più promettenti in una visione prospettica.

Lo spunto è nato dall'intensificarsi dell'attività di Conciliatore che Paola Ventura (p.ventura@lascalaw.com) esplica presso il Servizio di Conciliazione istituito – con la legge n. 580/93 – nell'ambito dei servizi offerti dalla Camera Arbitrale di Milano, nonché dall'incontro professionale con l'Avv. Roberto E. Forte L.L.M. (r.forte@lascalaw.com), nuovo "of counsel" dello Studio e anch'egli Conciliatore, nonché docente di tecniche di negoziazione e risoluzione delle dispu-

te presso la NORTHWESTERN UNIVERSITY SCHOOL OF LAW di Chicago.

La validità e l'efficacia di questo nuovo metodo di risoluzione delle controversie, trova conferma nel crescente interesse mostrato in ambito nazionale anche dal legislatore italiano, che ha previsto la conciliazione in numerosi tra i più recenti interventi legislativi – non ultimo nella legge di riforma societaria.

Uscendo quindi dal ristretto campo degli specialisti di diritto comparato, la Conciliazione e, più genericamente, le ADR rappresentano ormai un'imprescindibile area di crescita soprattutto nel contesto di una attività professionale che prevede un significativo sviluppo in ambito internazionale.

* * *

BREVISSIME

Interessi legali.

Il Ministero dell'Economia, con decreto 1° dicembre 2003, pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 286 del 10 dicembre 2003, ha stabilito nel **2,5%** la nuova misura degli **interessi legali a decorrere dal 1° gennaio 2004**. (s.d.)

* * *

Dichiarazione di valore della causa.

Con nota del 29 settembre 2003, la Direzione Generale della Giustizia Civile ha precisato, tra i vari chiarimenti dati, che la **dichiarazione di valore di una causa**, resa ai fini della determinazione dell'importo di contributo da versare al momento dell'instaurazione di un procedimento, **è valida anche se presentata al di fuori dell'atto introduttivo** del giudizio, purché depositata precedentemente all'iscrizione a ruolo della causa. (s.d.)

* * *

Motore di ricerca europeo.

Il Centro Nazionale di informazione e documentazione europea (CIDE) ha realizzato un **portale** che consente di conoscere in tempo reale **dottrina, giurisprudenza e normative** di ogni settore di riferimento, sia in **ambito comunitario** che nazionale. La ricerca sul sito www.cide.it può essere effettuata con diverse modalità (testuale, per indice analitico, ...). (s.d.)

* * *

Conti correnti in rete.

L'ABI in questi giorni ha reso operativa la possibilità di confrontare su Internet servizi e prezzi proposti da 45 banche che hanno aderito all'iniziativa. La verifica può essere effettuata sul sito www.pattichiari.it, nella sezione "Conti corrente a confronto", ove sono indicate le varie offerte formulate dagli istituti di credito. (s.d.)

* * *

Diritto societario transitorio.

Nello studio n. 4801, approvato il 19/12/2003, il Consiglio Nazionale del Notariato ha affrontato alcune problematiche inerenti **il diritto transitorio delle società**. In particolare si è occupato della iscrivibilità nel registro delle imprese, in epoca posteriore alla data di entrata in vigore dei decreti di riforma, di atti costitutivi, delibere modificative e atti relativi a operazioni di gestione straordinaria, non conformi alle nuove disposizioni. (s.d.)

* * *

Condizioni dei mutui.

Le associazioni bancarie europee e le associazioni europee dei consumatori hanno sottoscritto un **codice europeo per i mutui casa**, volto a garantire **una maggior chiarezza** sulle condizioni e sui tassi di interesse applicati. A titolo esemplificativo, prevede che il cliente abbia il diritto di chiedere alla banca un "*prospetto informativo standardizzato a livello europeo*". (s.d.)

* * *

CONVEGNI

ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE ED ABUSO DI DIPENDENZA ECONOMICA NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE - Milano, 17 gennaio 2004 - Organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Milano.

Partecipazione di:

Francesco Mocci

(f.mocci@lascalaw.com)

CORPORATE GOVERNANCE E INVESTITORI ISTITUZIONALI ALLA VIGILIA DEL NUOVO DIRITTO SOCIETARIO - Milano, 12 dicembre 2003.

Partecipazione di:

Fabio Gianisi

(f.gianisi@lascalaw.com)

* * *

Incontri a tema

La prossima conferenza dello Studio, che sarà coordinata da Daniela De Pasquale, si terrà nelle prossime settimane, a data da destinarsi.

Avrà ad oggetto **la comunicazione d'impresa e la creazione del brand aziendale.**

Nel corso di questo incontro verranno approfonditi gli aspetti legali relativi a questa materia con particolare riferimento alla protezione dei *domain names*, del marchio ed alla pubblicità ingannevole.

COSE NOSTRE

NUOVE DALLO STUDIO

Da fine ottobre collabora con la sede milanese dello studio **Valentina Zanelli**.

Valentina è nata a Piacenza il 9 giugno 1979 si è laureata presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza il 18 luglio 2003, con una tesi in diritto commerciale internazionale: "*L'ambito di applicazione della Convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980*".

In Studio è entrata a far parte del team che si occupa di diritto di famiglia, ADR e conciliazione, coordinato da Paola Ventura.

Risponde all'interno 312 e la sua e-mail è: v.zanelli@lascalaw.com.

* * *

Dopo che il 2003 si era concluso disastrosamente per i calciatori dello Studio (una sola vittoria e ben sei sconfitte nella seconda edizione del Torneo "*La legge nel pallone*" nel quale si affrontano venti tra i più importanti studi legali italiani) la settima e l'ottava giornata del Campionato disputatesi nel gennaio 2004 hanno restituito fiducia alla squadra.

Due vittorie consecutive (contro Simmons & Simmons per 8 a 2; contro Gianni Origoni per 2 a 1) hanno dimostrato che - una volta al completo - i nostri vigorosi pedatori giocano alla pari con chiunque.

In particolare, è stata degna di nota la prestazione della squadra nell'incontro con Gianni Origoni. Un arbitraggio scandaloso - che ha consentito ai nostri avversari di picchiare impunemente come fabbri; che ci ha negato un sacrosanto rigore per atterramento del *bomber* Ponso (ormai solo in area); che ci ha costretti a disputare il finale dell'incontro in inferiorità numerica per un'ingiustissima espulsione causata dalle doverose proteste - non ha impedito la meritatissima vittoria.

Di Ponso (sempre trascicante) e Gianisi le marcature, ma una nota di merito particolare per il portiere Bertolotti, capace di infondere sicurezza alla squadra e in grado di calamitare miracolosamente tutti i palloni più pericolosi. (g.l.s.)

BIBLIOTECA DI STUDIO: NUOVI ACQUISTI

- A. ILARDI, **Manuale dei trattati di proprietà intellettuale**, ZANICHELLI, 2003.

Il manuale presenta i testi in italiano delle Convenzioni, Accordi e Trattati multilaterali di proprietà intellettuale di cui l'Italia è parte contraente, mettendo inoltre in luce il complesso sistema di strumenti internazionali le cui disposizioni sono state recepite nell'ordinamento italiano.

- A. VANZETTI – C. GALLI, **La nuova legge marchi**, GIUFFRÈ, 2003.

Commento articolo per articolo della legge marchi e delle disposizioni transitorie del d.lgs. n. 480/92. Il testo è aggiornato con i d.lgs. nn. 198/96 e 447/99.

- B. M. GUTIERREZ, **La tutela del diritto di autore**, GIUFFRÈ, 2003.

L'opera offre una completa trattazione della legge sul diritto d'autore corredata da un costante riferimento alla dottrina e alla giurisprudenza.

- C. GALLI, **I domain names nella giurisprudenza**, GIUFFRÈ, 2003.

L'opera, divisa in tre parti, raccoglie il testo delle pronunce, commentate, in materia di segni distintivi di Internet e in particolare di *domain names*.

- E. TOSI (a cura di), **I problemi giuridici di Internet – Dall'E-Commerce all'E-Business**, (Vol. I e II), GIUFFRÈ, 2003.

L'opera, in due volumi, è una raccolta di studi riguardanti le problematiche più rilevanti connesse all'incidenza di Internet nel nostro ordinamento giuridico.

- F. DELFINI, **Contratto telematico e commercio elettronico**, GIUFFRÈ, 2003.

Il testo affronta la problematica connessa alla disciplina delle nuove figure giuridiche del contratto telematico e del commercio elettronico.

- M. SCUFFI, **Diritto processuale dei brevetti e dei marchi**, GIUFFRÈ, 2003.

L'opera affronta in modo sistematico ed unitario gli aspetti procedurali e processuali che caratterizzano, nell'ambito nazionale, europeo e comunitario, la formazione e la permanenza dei titoli di privativa industriale (in particolare brevetti per invenzione e marchi).

- R. ROSSOTTO – A. DE GENNARO – M. TAVELLA – I. MAGNI, **I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale – Pubblicità e promozione**, UTET, 2003.

L'opera offre una trattazione completa della disciplina relativa al contratto di agenzia pubblicitaria, al contratto di diffusione della pubblicità, al contratto per lo sfruttamento pubblicitario del nome e dell'immagine altrui, al contratto di *merchandising*, al contratto di sponsorizzazione, nonché del *product placement* e del *bartering*.

In questo numero la selezione delle riviste è aggiornata ai numeri ricevuti sino al 23 gennaio 2004:

Banca Borsa e Titoli di Credito, n. 5/2003;
Banche e Banchieri, n. 4/2003;
Contratto e Impresa, n. 1/2003;
Contratto e Impresa/Europa, n. 2/2002;
Diritto Comunitario e degli Scambi Internazionali, n. 4/2002;
Diritto dell'Informazione dell'Informatica, n. 2/2003;
Diritto e Giustizia (supplemento), n. 40/2003;
Diritto e Pratica delle Società, n. 22/2003;
Famiglia e Diritto, n. 3/2003;
Giurisprudenza Commerciale, n. 5/2003;
Giurisprudenza Milanese, n. 11/2003;
Giustizia a Milano, n. 9/2003;
Giustizia Civile, n. 11/2003;
Guida al Diritto, n. 1/2004;
I Contratti, n. 12/2003;
Il Corriere Giuridico, n. 10/2003;
Il Diritto Fallimentare, n. 4/2003;
Il Fallimento, n. 10/2003;
Il Foro Italiano, n. 11/2003;
Il Massimario del Foro Italiano, n. 8/2003;
Int'l Lis, n. 4/2003;
Le Nuove Leggi Civili e Commentate, n. 5/2003;
Rivista delle Aste Giudiziarie, n. 126/2003;
Rivista dell'Esecuzione Forzata, n. 3/2003;
Rivista delle Società, n. 3/2003.

I redattori di IUSLETTER esaminano inoltre tutte le massime della Cassazione Civile pubblicate dal

Massimario del Foro Italiano.

Questo numero è aggiornato alla **sentenza n. 13438 del 12 settembre 2003** (n. 8/2003 - fasc. n. 15-16).

Tutti i numeri di *Iusletter*, dal n. 1 della V° serie (febbraio 2000), sono disponibili in formato elettronico sul sito **www.lascalaw.com**

Questo numero è stato chiuso il giorno 27 gennaio 2004.

IUSLETTER

E' una testata registrata il 24.9.2001 presso il Tribunale di Milano, al n. 525/01.

E' di proprietà dell'Associazione Professionale

**LA SCALA VENTURA PESENTI
FAISSOLA GUIDI FAGGELLA
CIPOLLA DE PASQUALE & ASSOCIATI
STUDIO LEGALE**

MILANO 20123, Corso Magenta, 42 - TEL. 02/43925.1 - FAX 02/48011624 - milano@lascalaw.com
TORINO 10143, Via Beaumont, 2 - TEL. 011/489418- FAX 011/4371068 - torino@lascalaw.com
VICENZA 36100, Contrà Do Rode, 14 - TEL. 0444/541689 - FAX 0444/546778 - vicenza@lascalaw.com
PADOVA 35131, Via Niccolò Tommaseo, 70/D - TEL. 049/661780 - FAX 049/655813 - padova@lascalaw.com
VERONA 37122, Vicolo S. Domenico, 16 - TEL. 04/8008182 - FAX 045/8008484 - verona@lascalaw.com
MANTOVA 46100, Via Principe Amedeo, 33 - TEL. 0376/222626 - FAX 0376/382346 - mantova@lascalaw.com

Direttore Responsabile

Giuseppe La Scala

Redattore Capo

Luciana Cipolla

Comitato di Redazione

Simona Daminelli (coordinamento)
Mara Beretta (editing)
Paolo Antonucci
Simone Bertolotti
Paolo A. Faraone
Massimo Lattuada
Francesco Mocci
Flora Schiavenato
Valentina Zanelli

Segreteria di Redazione

Cristiana Cianfagna

Viene distribuita gratuitamente

ai clienti dello studio
a cura di Cristiana Cianfagna
(c.cianfagna@lascalaw.com)
alla quale ci si può rivolgere
per riceverla (anche via e-mail),
per ottenere copia di tutto il materiale
citato e per ogni relativo approfondimento.

In copertina: Ravenna, Basilica di San Vitale,
l'imperatore Giustiniano (particolare).